SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2006.

Proroga della gestione commissariale governativa della ferrovia «Funivia Savona-S. Giuseppe».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, recante testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione;

Considerato che il 19 dicembre 2005 è scaduta la concessione della ferrovia denominata «Funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo» esercitata dalla società funiviaria Alto Tirreno S.p.A.;

Considerato che in prossimità della scadenza delle concessione il concessionario uscente ha inoltrato istanza di proroga in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in subordine ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385;

Visto il parere n. 1786, trasmesso con nota protocollo n. 10076 del 4 novembre 2005, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso parere non favorevole al riconoscimento della proroga del rapporto in atto;

Vista la nota protocollo n. 4733 dell'8 novembre 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità al parere suddetto, ha comunicato al concessionerio istante di non poter accogliere la richiesta di proroga;

Considerato che il servizio della predetta ferrovia viene esercitato mediante gestione di una infrastruttura funiviaria per il trasporto oltre Appennino di carbone e di rinfuse solide, in via alternativa al trasporto su strada e su rotaia, apprezzabili risultati di interesse pubblico in termini di decongestione del traffico, di intermodalità e supporto alla crescita economica, nonché di impatto ambientale;

Considerato che, per la rilevanza rivestita dall'impianto nel contesto della portualità alto tirrenica, per le dimensioni e caratteristiche tecniche del servizio fornito, provenienza dei traffici, peculiarità delle merci trasportate, interconnessione funzionale con il trasporto marittimo e ferroviario, la ferrovia in parola e stata riconosciuta di interesse nazionale nell'ambito delle procedure di attuazione del trasferimento di funzioni e compiti in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e/o locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ferma restando quindi la competenza del Ministero dei trasporti;

Considerato che occorre assicurare la continiutà del pubblico servizio di rilievo nazionale anche successivamente alla scandenza della concessione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in virtù del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2006 al registro n. 3, foglio n. 119, con il quale è stata autorizzata la gestione governativa di cui all'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

Visto il decreto ministeriale n. 46/T del 16 dicembre 2005 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha designato il proprio rappresentante per l'assunzione in consegna delle attività stesse;

Visto il decreto ministeriale 2/T del 10 gennaio 2006, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato il commissario governativo;

Ritenuto necessario prorogare per un ulteriore anno la gestione commissariale governativa al fine di proseguire negli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata, per la durata di un anno, la gestione governativa di cui all'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, della ferrovia concessa «Funivie Savona - S. Giuseppe», al fine di consentire la prosecuzione degli adempimenti di cui decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2005.

Roma, 19 dicembre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 1, foglio n. 278

07A01615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2007.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 4 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui la medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2007 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A01676

DECRETO 14 febbraio 2007.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2007 nelle seguenti misure:

a) 0,88% per i contratti condizionati stipulati nel 2007;

b) 0,88% per i contratti definitivi stipulati nel 2007 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A01678

DECRETO 14 febbraio 2007.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2007 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A01677

DECRETO 14 febbraio 2007.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2007 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A01679

DECRETO 20 febbraio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentottantanove giorni, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse ven-

gano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 5 dicembre 2006, n. 121253, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro con godimento 15 dicembre 2006 e scadenza 14 dicembre 2007;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 12.922 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 febbraio 2007 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua 289 giorni, con godimento 15 dicembre 2006 e scadenza 14 dicembre 2007, di cui al proprio decreto del 5 dicembre 2006 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 febbraio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01757

DECRETO 20 febbraio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 12.922 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 febbraio 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantaquattro giorni con scadenza 31 agosto 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 febbraio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01758

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Barrantes Portilla Carlos Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Barrantes Portilla Carlos Enrique, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Veterinario y Zootecnista» conseguito nella Repubblica del Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 novembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Barrantes Portilla Carlos Enrique è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico Veterinario y Zootecnista», rilasciato in data 5 settembre 1996 dall'Universidad Catolica de Santa Maria in Arequipa (Repubblica del Perù) al sig. Barrantes Portilla Carlos Enrique cittadino peruviano, nato a Lima (Perù) il 9 maggio 1973 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Barrantes Portilla Carlos Enrique è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'Ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01501

DECRETO 2 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Yisell Ardila Pinto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Yisell Ardila Pinto, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario zootecnista conseguito nella Repubblica de Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non

comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 115/1992, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 novembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Yisell Ardila Pinto è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico veterinario zootecnista, rilasciato in data 10 maggio 2001 dalla Fundacion Universitaria San Martin di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Yisell Ardila Pinto cittadina colombiana, nata a Bogotà (Colombia) il 29 gennaio 1979 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Yisell Ardila Pinto è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01502

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Goccia Diamante» di Cimadolmo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Goccia Diamante» di Cimadolmo (Treviso) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Goccia Diamante» di Cimadolmo (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1° febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01493

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Diana» di Castrocielo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Diana» di Castrocielo (Frosinone) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Diana» di Castrocielo (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1° febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01494

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro» di Acquapendente.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro» di Acquapendente (Viterbo) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa all'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro» di Acquapendente (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1° febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01495

DECRETO 1° febbraio 2007.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano» di Roccamonfina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano» di Roccamonfina (Caserta) alla data del 31 gennaio 2007, non è pervenuta alcuna certificazione relativa dell'acqua;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano» di Roccamonfina (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 1° febbraio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A01496

DECRETO 9 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Kowalczyk Alicja Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kowalczyk Alicja Teresa, chiede il riconoscimento del titolo di «Technik elektroradiologii» conseguito in Polonia, al fine dell'esercizio della professione di «tecnico sanitario di radiologia medica»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsti dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 9 giugno 2005 secondo cui il titolo della sig.ra Kowalczyk Alicja Teresa poteva essere riconosciuto equipollente solo con l'applicazione di una misura compensativa, come previsto dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo e che consentiva a scelta della richiedente o in un esame teorico-pratico in: radioprotezione e relativa normativa, tomografia assiale computerizzata, risonanza magnetica e medicina nucleare o, in alternativa, in un tirocinio di adattamento di 8 mesi con formazione complementare nelle materie sopra elencate.

Vista l'istanza da parte della sig.ra Kowalczyk Alicja Teresa con lettera del 10 gennaio 2006 che comunicava a questo ufficio di scegliere come misura compensativa il tirocinio di adattamento con formazione complementare nelle materie sopra citate per un periodo di 8 mesi;

Vista la dichiarazione del dipartimento di scienze radiologiche presso il Policlinico Umberto I di Roma che attestava il superamento della misura compensativa della sig.ra Kozalczyk Alicja Teresa del 1° dicembre 2006;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Technik elektroradiologii» conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per operatori sanitari di Danzica (Polonia) dalla sig.ra Kowalczyk Alicja Teresa nata a Danzica (Polonia) il 13 ottobre 1966 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica (decreto ministeriale n. 746/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01636

DECRETO 9 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Staffieri Sabrina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Staffieri Sabrina, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomierte Medizinische Laborantin» conseguito in Svizzera, al fine dell'esercizio della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 10 marzo 2005 secondo cui il titolo della sig.ra Staffieri Sabrina poteva essere riconosciuto equipollente solo con l'applicazione di una misura compensativa, come previsto dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo e che consisteva a scelta della richiedente o in un esame teorico-pratico in: biochimica clinica e biologia molecolare, genetica medica, anatomia patologica e scienze tecniche mediche applicate o, in alternativa, in un tirocinio di adattamento di 1000 ore con formazione complementare nelle materie sopra elencate;

Vista l'istanza da parte della sig.ra Staffieri Sabrina con lettera del 31 agosto 2005 che comunicava a questo ufficio di scegliere come misura compensativa il tirocinio di adattamento con formazione complementare nelle materie sopra citate per un totale di 1000 ore;

Vista la dichiarazione dell'Istituto neurologico mediterraneo - NEUROMED - località Camerelle - Pozzilli (Isernia) che attestava il superamento della misura compensativa della sig.ra Staffieri Sabrina del 3 gennaio 2007;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Diplomierte Medizinische Laborantin» conseguito presso l'Istituto di formazione professionale per tecnici di laboratorio biomedico di Zurigo riconosciuto dalla Croce Rossa svizzera nell'anno 2002 dalla sig.ra Staffieri Sabrina nata a Frauenfeld/TG (Svizzera) il 4 febbraio 1980 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01635

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «COFISS Sanremo Cooperativa Fiori Selezionati Sanremo - Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, in Sanremo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1998 con il quale la coop. Cofiss Sanremo Cooperativa Fiori Selezionati Sanremo - Soc. Coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Sanremo (Imperia) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Francesca Croce ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Francesca Croce ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa l'avv. Francesca Croce è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della cooperativa «Cofiss Sanremo Cooperativa Fiori Selezionati Sanremo - Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Sanremo (Imperia), ed è nominato in sua sostituzione l'avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, con studio in Novara, Corso Cavallotti n. 40.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01447

DECRETO 24 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Valdez Salazar Flor Rocio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese, che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valdez Salazar Flor Rocio, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria, denominato «Certificado Oficial de Studios», rilasciato dal «Ministero di Education del Perù», per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in impresa che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recente «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, con l'applicazione di misura compensativa (consistente nel supermercato di una prova attitudinale di carattere teorico-pratico) in quanto il titolo di studi posseduto contempla una sola annualità di chimica, due di scienze naturali ed uno di biologia, mentre l'art. 2, comma 3, lettera *c)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, richiede il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria in materia attinente l'attività e la circolare ministeriale (applicativa) 3428/C del 1997 ritiene soddisfatto il requisito con lo studio di almeno due annualità di chimica;

Tenuto altresì conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non si è avvalso della facoltà controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla questura di Perugia il 19 aprile 2006;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA - Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Valdez Salazar Flor Rocio, cittadina peruviana, nata a Ica (Perù), il 28 febbraio 1974, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, previo il superamento della misura compensativa, di cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ad agricoltura di Perugia, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio di Perugia provvede ad istituire una apposita commissione costituita:

dal presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata;

da un rappresentante della regione Umbria;

da un rappresentante dell'osservatorio delle imprese di pulizia;

da un rappresentante dell'ASL locale;

da un imprenditore in rappresentanza della categoria.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze si seguenti argomenti:

a) tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scala del PH;

b) utilizzazione di prodotti (prodotti di ripristino, prodotti di mantenimento, prodotti disinfettanti);

c) stoccaggio dei prodotti per la pulizia;

d) pulizia dei pavimenti (identificazione dei diversi tipi di rivestimento e tecniche per il loro trattamento);

e) trattamento della moquette e parquet;

f) pulizia dei mobili (identificazione delle diverse tipologie di superfici e metodi per la loro pulizia);

g) organizzazione della pulizia di un ufficio;

h) organizzazione della pulizia di un bagno;

i) attrezzature per scopare ed attrezzature per il lavaggio;

j) tipologie di macchine per le pulizie (aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzola);

k) tipologie di attrezzi per le pulizie (carrelli multiuso, kit pulizia vetro, panni, ecc.);

l sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e norme successive), con specifico riferimento alle attività di pulizia.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

A sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esisto sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

07A01414

DECRETO 1º febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cearpes - Società cooperativa sociale», in San Giovanni Teatino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cearpes - società cooperativa sociale», in liquidazione, con sede in San Giovanni Teatino (Chieti) (codice fiscale 01148420688) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c. e i sigg.:

prof. Dino Ricciuti, nato a Chieti il 10 aprile 1962, domiciliato in Pescara, Via G. D'Annunzio, 24;

prof. Fabrizio Di Lazzaro, nato a Roma il 24 novembre 1961, ivi domiciliato in Via Attilio Friggeri, 184;

avv. Francesco Arangio, nato a Roma il 14 marzo 1973, ivi domiciliato in Via A. Gramsci, n. 54,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01446

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2007.

Modifica del piano dei controlli del vino DOC «Colli di Parma», approvato con il decreto ministeriale 4 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina della denominazione d'origine dei vini;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinante (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 31 luglio 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazioni del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 31 luglio 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, concernente il conferimento al consorzio tutela dei vini Colli di Parma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Colli di Parma» e con il quale, in particolare, è stato approvato il relativo piano dei controlli;

Visto il decreto 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D:);

Vista la richiesta presentata dal citato consorzio di tutela in data 7 novembre 2006, intesa ad apportare la modifica al piano dei controlli della DOC «Colli di Parma» approvato con il predetto decreto ministeriale 4 dicembre 2003, al fine di prevedere l'obbligo dell'apposizione sui recipienti delle apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Mipaaf, attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2006 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sulla predetta richiesta di modifica al piano dei controlli;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione della modifica del piano dei controlli della DOC «Colli di Parma», nei termini sopra specificati, nonché per approvare la conseguente modifica all'art. 2, comma 2, lettera *d),* del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata la modifica al punto 8 della scheda 1 imbottigliatori del piano dei controlli per la DOC «Colli di Parma», approvato con il decreto ministeriale 4 dicembre 2003 richiamato nella premessa, nel testo presentato dal consorzio tutela dei vini Colli di Parma in data 7 novembre 2006.

2. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 4 dicembre 2003 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente testo: «*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulla bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2007

Il direttore generale: La Torre

07A01500

DECRETO 7 febbraio 2007.

Modifica del piano dei controlli dei vini DOC «Oltrepò Pavese», approvato con il decreto ministeriale 2 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 31 luglio 2003, concernente la sospensione del termine previste dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D);

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2003, concernente il conferimento al Consorzio tutela dei vini «Oltrepò Pavese» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Oltrepò Pavese» e con il quale, in particolare, è stato approvato il relativo piano dei controlli;

Visto il decreto 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio di tutela in data 31 ottobre 2006, intesa ad apportare la modifica al piano dei controlli della DOC «Oltrepò Pavese» approvato con il predetto decreto ministeriale 2 dicembre 2003, al fine di prevedere l'obbligo dell'apposizione sui recipienti delle apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Mipaaf, attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2006 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di Tutela;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sulla predetta richiesta di modifica al piano dei controlli;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione della modifica del piano dei controlli della DOC «Oltrepò Pavese», nei termini sopra specificati, nonché per apportare la conseguente modifica all'art. 2, comma 2, lettera *d),* del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvata la modifica al punto 8 della scheda 1 imbottigliatori del piano dei controlli per la DOC «Oltrepò Pavese», approvato con il decreto ministeriale 2 dicembre 2003 richiamato nelle premesse, nel testo presentato dal Consorzio tutela dei vini «Oltrepò Pavese» in data 31 ottobre 2006.

2. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 2 dicembre 2003 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente testo: «*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: La Torre

07A01499

DECRETO 7 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale dell'8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2004 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II + Reg. CEE 183/1993
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91allegato XA+XB + Reg. CEE 796/02 + Reg. CEE 1429/92
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Composti polari	Rapporti ISTISAN 96/34, pagg. 56-59:1996
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) : pirene, crisene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene,benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenzo(a,h)antracene	MI/C/06/006 rev.0:2001
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Residui di antiparassitari; Azinfos metile, Diazinone, Dimetoato, Eptenofos, Fention Fenitrorion, Fentoato, Malation, Metidation, Paration metile	Rapporti ISTISAN 97/23,pagg.1-4, 49-51,75-76,78-79:1997

07A01597

DECRETO 7 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 1° aprile 2004 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Alcol metilico	DM 12.3.86 (SO GU n.161 del 14.7.86) met. LIV:1986
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13 punto 5.3
Acidità volatile	MI/C/08/001:2004 Rev. 1
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Estratto secco	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato3 + Reg. CE 128/04 allegato 4-bis del 23/01/04

07A01598

DECRETO 7 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2004 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 + Reg. CEE 69/96
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/90 allegato1
Metanolo	Ministero dell'Agricoltura e Foreste D.M 12/3/86 LIV – METANOLO Par. B Metodo GC (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 161 del 14/07/1986), n° LIV, pag.164–167parte B
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg.CE 128/04 allegato 4 bis.
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5

07A01599

DECRETO 7 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 1° aprile 2004 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente; misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX
Dimetoato,diazinone,fenitrothion,malathion,metidathion,azinfosmetile	MI/C/08/003:2004 Rev. 3
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91 allegato X/A + Reg. CEE 1429/92 + Reg. CEE 796/0 allegato X/B + Reg. CEE 796/2002
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Solventi alogenati	Reg. CEE 2568/91 allegato XI

07A01600

DECRETO 7 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «SAMER - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004 con il quale al SAMER - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio SAMER - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato X B + Reg. CEE 2568/1991 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Metodo multiresiduo per l'analisi di residui di fitofarmaci: forate, fonofos, dimetoato, paration metile, fention, fenitrotion, tetraclorvinfos, profenofos, triazofos, piridafention.	MP 03 Rev 3 2003
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MP 04 Rev 1 2002
Valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg CE 796/2002

07A01601

DECRETO 7 febbraio 2007.

Autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 2 febbraio 2007 dal Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste, ubicato in Trieste, via San Nicolò n. 7, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento

relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste, ubicato in Trieste, via San Nicolò n. 7, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Dario de Paolo.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CEE 183/1993
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XA e XB + Reg. CEE 1429/1992 + Reg CEE 796/2002
Numero perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MIP 1 rev 3 del 2005

07A01602

DECRETO 12 febbraio 2007.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10056	Cristiano	200	HT	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10058	Amara	200	HT	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10059	Miroslav	200	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10063	Deco	200	HD	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10301	Lucan	200	HS	Panam France – Francia
10302	Altamon	200	HT	Panam France – Francia
10066	Lucatoni	400	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10069	Kamper	500	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10087	Kastas	600	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10090	Kramer	600	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10091	Kukais	600	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10094	Kalmar	600	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10097	Klondike	700	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì, KWS Saat AG – Germania e KWS Seeds Inc. - USA
10207	NK Devo	700	HS	Syngenta Seeds S.A.S. Francia
10265	Corinto	600	HS	Maisadour Semences - Francia

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a qello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01666

DECRETO 12 febbraio 2007.

Iscrizione di talune varietà di cereali a paglia nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10619	Isildur	G.A.E. Recherche - Francia
10620	Liberdur	G.A.E. Recherche - Francia

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10613	Fioretto	Florimond Desprez - Francia
9938	Albiano	Lemaire Deffontaines - Francia
9942	Preference	Caude Camille Benoist - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01665

DECRETO 12 febbraio 2007.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Visto il proprio decreto ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37607, recante «Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2007;

Considerato che nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2007, il succitato decreto risulta firmato da funzionario non autorizzato alla firma e comunque diverso dal dirigente che ha effettivamente firmato il decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
3039	Killian	200	HS	Panam France SARL – Francia
10030	ES Celadon Duo	200	HS	Euralis Semences – Francia
10031	ES Coulomb Duo	200	HS	Euralis Semences – Francia
10052	Scadora	200	HT	Caussade Semences - Francia
10053	Scafort	200	HT	Caussade Semences - Francia
10054	Barsa	200	HT	Caussade Semences - Francia
10044	Karti CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10045	Jerki CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10049	Mondi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10050	Lacti CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10070	Codival	200	HS	Caussade Semences - Francia
10071	Yogi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10072	Scelior	200	HS	Caussade Semences - Francia
10073	Majesti CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10074	Footi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10076	Happi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
10152	**DKC2971**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10153	**DKC2870**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10190	NK Altius	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10102	**PR38T76**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10103	**PR38K46**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10231	ES Imanol	200	HS	Euralis Semences – Francia
10234	ES Adibou	200	HS	Euralis Semences – Francia
10242	Nebora	200	HT	Maisadour Semences - Francia
10244	**MAS 26D**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
10266	Moby	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10299	Mancato	200	HT	Panam France SARL – Francia
10344	Portimo	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10349	**GDM421**	200	**HS**	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
09738	Moschus	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10041	Muzi CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
10042	Lorri CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
10079	Sexxym	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10080	Friedrixx	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10191	NK Fortius	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10192	NK Takeo	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10193	Cadowax	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10194	Goldrubi	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10209	Anjou 387	300	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10107	**PR38F33**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10108	**PR37Y12**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10109	**PR37N54**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10111	**PR37N01**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10114	**PR36D79**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10118	**PR36H43**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10246	Clarino	300	HS	Maisadour Semences - Francia
10248	Cultura	300	HS	Maisadour Semences - Francia
10250	**MAS 48V**	400	HS	Maisadour Semences - Francia
10251	Cadoma	300	HS	Maisadour Semences - Francia
10274	**MT261**	300	HS	Maize Technologies International GMBH - Austria
10278	**MT331**	300	HS	Maize Technologies International GMBH - Austria
10279	**MT291**	300	HS	Maize Technologies International GMBH - Austria
10327	Goldmiller	300	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. – USA
10350	**GDM430**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10351	**GDM437**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10037	Codiplay	400	HS	Caussade Semences - Francia
10038	Codisud	400	HS	Caussade Semences - Francia
10039	Friski CS	400	HS	Caussade Semences - Francia
10064	Agro Joule	400	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10065	Agro Kelvin	400	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10082	Midixx	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10083	Elvixx	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10186	Connect	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Corn States International SARL - Francia
10196	Securis	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10212	**LG3396**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10214	Aaldoo	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10119	**PR36H49**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10120	**PR36Y84**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10122	**PR35T06**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10123	**PR36D32**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10126	**PR35Y68**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10236	ES Nashi	400	HS	Euralis Semences – Francia
10237	ES Babacar	400	HS	Euralis Semences – Francia
10253	Caban	400	HS	Maisadour Semences - Francia
10317	**DAS03403**	400	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10330	Goldfirst	400	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. – USA
10352	**GDM551**	500	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
9469	NK Galactic	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
2894	Enrico	500	HS	Institut Za Kukuruz Zemun Polje – Serbia e Montenegro
10034	Potami CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
10035	Gratifi CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
10078	Alurexx	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10084	Arlesia	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10085	Thalexx	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
10187	Diptic	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Corn States International SARL - Francia
10189	Catodic	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Corn States International SARL - Francia
10198	NK Famoso	500	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10216	Sandella	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10221	**AAWAX557**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10133	**PR33T56**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10256	Caresio	500	HS	Maisadour Semences - Francia
10257	**MAS 57A**	500	HS	Maisadour Semences - Francia
10311	Elioso	500	HS	Semillas Batlle S.A. – Spagna
10315	Saputo	500	HS	Eurogen srl – Pergusa (EN)
10318	Oxxia	500	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10291	Tauste	500	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
10355	**GDM601**	500	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10364	Aguado	500	HS	Advanta France – Francia
10365	**LG3535**	500	HS	Advanta France – Francia
9606	**PR34N41**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
3491	Tuono	600	HS	Panam France SARL – Francia
10175	**DKC6574**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10176	**DKC6677**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10200	NK Heroic	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10201	Strategic	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10202	NK Smeraldo	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10228	**LG3693**	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10137	**PR33A21**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10141	**PR32G44**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10142	**PR33Y74**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10143	**PR32N89**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10144	**PR32T83**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10146	**PR32P49**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10261	Carnela	600	HS	Maisadour Semences - Francia
10262	Cadence	600	HS	Maisadour Semences - Francia
10319	**DAS03605**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10320	**DAS03703**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10321	**DAS03705**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10322	**DAS03706**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10323	**DAS04701**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10294	Boara	600	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
10296	Manisa	600	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
10310	Eldora	600	HS	Panam France SARL – Francia
10370	**ISH605**	600	HS	ISTA S.p.A. – Milano
1810	Smederevo	700	HS	Institut Za Kukuruz Zemun Polje – Serbia e Montenegro
1848	Topola	700	HS	Institut Za Kukuruz Zemun Polje – Serbia e Montenegro
2879	Mataro	700	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
2582	Menorca	700	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
2859	Girona	700	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
2858	Tarragona	700	HS	Semillas Fito S.A. – Spagna
10229	Aamadeon	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10148	**PR31D24**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10149	**PR31D58**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10150	**PR31P41**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10151	**PR31A34**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10263	Cinzia	700	HS	Maisadour Semences - Francia
10264	Cristina	700	HT	Maisadour Semences - Francia
10361	Siliana	700	HS	Stefanoni Clara – Motta di Livenza (TV)
10373	**ISH704**	700	HS	ISTA S.p.A. – Milano
10374	**ISH705**	700	HS	ISTA S.p.A. – Milano

Art. 2.

Il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37607, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2007, recante «Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo registro nazionale» è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01667

DECRETO 12 febbraio 2007.

Proroga della commercializzazione di una varietà di cicoria, cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto l'art. 17-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce che per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, possa essere concesso un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto il proprio decreto ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37608, recante: «Proroga della commercializzazione di una varietà di cicoria cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio 2007;

Considerato che nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007 il succitato decreto risulta firmato da funzionario non autorizzato alla firma e comunque diverso dal dirigente che ha effettivamente firmato il decreto;

Considerato che il responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo ha presentato la richiesta intesa ad ottenere il periodo transitorio per il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà medesima, la cui iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive non è stata rinnovata;

Atteso che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 - dicembre 2006, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta richiesta;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Le sementi appartenenti alla varietà di cicoria denominata Di Soncino (codice Sian 233) iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata fino al 31 dicembre 2004 con decreto ministeriale 16 febbraio 2000 e successivamente cancellata con decreto ministeriale 16 ottobre 2006, possono essere controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno 2007.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37608, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio 2007, recante: «Proroga della commercializzazione di una varietà di cicoria cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive», è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01671

DECRETO 12 febbraio 2007.

Rinnovo dell'iscrizione di una varietà di pomodoro nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il proprio decreto ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37610, recante: «Rinnovo dell'iscrizione di una varietà di pomodoro al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2007;

Considerato che nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18, del 23 gennaio 2007, il succitato decreto risulta firmato da funzionario non autorizzato alla firma e comunque diverso dal dirigente che ha effettivamente firmato il decreto;

Considerato che nella riunione del 20 febbraio 2006 della Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, era stata proposta la cancellazione della varietà indicata nel dispositivo, la cui scadenza dell'iscrizione era prevista al 31 dicembre 2005, in quanto non risultava pervenuta la relativa domanda di rinnovo e che tale provvedimento fu sospeso in seguito alla comunicazione del responsabile della conservazione in purezza della varietà, con la quale veniva prodotta la documentazione comprovante l'invio della suddetta domanda nei termini previsti dalla normativa;

Atteso che la citata Commissione sementi, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione della varietà indicata nel dispositivo, riconoscendo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della varietà di pomodoro denominata Giada ER 93 (codice Sian 2068) al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con il decreto ministeriale 20 marzo 1995, è rinnovata fino al 31 dicembre 2015.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37610, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18, del 23 gennaio 2007, recante: «Rinnovo dell'iscrizione di una varietà di pomodoro al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive», è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01672

DECRETO 12 febbraio 2007.

Reinserimento della varietà di specie agraria «Fienarola dei prati» nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il proprio decreto con il quale è stata cancellata la varietà indicata nel dispositivo per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la domanda avanzata dagli interessati volta ad ottenere una nuova iscrizione, della varietà indicata nel dispositivo, nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e la variazione dei responsabili della conservazione in purezza attribuiti alla varietà medesima;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed alla variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione in attesa di integrazione della documentazione;

Ritenuto che non sussistano più motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà sotto elencata, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, già iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie e successivamente cancellata, è nuovamente iscritta negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione e la responsabilità della conservazione in purezza è affidata al soggetto a fianco di essa indicato.

FIENAROLA DEI PRATI

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
3900	Dawn	Sumeran Handels s.r.l. - S.Martino di Lupari (Padova)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01673

DECRETO 12 febbraio 2007.

Reinserimento della varietà di specie agraria «Ginestrino» nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il proprio decreto con il quale è stata cancellata la varietà indicata nel dispositivo per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la domanda avanzata dagli interessati volta ad ottenere una nuova iscrizione, della varietà indicata nel dispositivo, nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e la variazione dei responsabili della conservazione in purezza attribuiti alla varietà medesima;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed alla variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione in attesa di integrazione della documentazione;

Ritenuto che non sussistano più motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà sotto elencata, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, già iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie e successivamente cancellata, è nuovamente iscritta negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione e la responsabilità della conservazione in purezza è affidata al soggetto a fianco di essa indicato.

GINESTRINO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
2222	Susan	Sumeran Handels s.r.l. - S.Martino di Lupari (Padova)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01674

DECRETO 13 febbraio 2007.

Modifica della denominazione di una varietà di mais iscritta nel relativo registro nazionale. (Decreto n. 32130).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità delle denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata Matado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la proposta di nuova denominazione presentata in data 27 maggio 2006;

Considerato che la nuova denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 3-4 del 2006 e che non sono state presentate obiezioni all'utilizzazione di tale denominazione;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Matado è modificata in MT Matado.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01668

DECRETO 13 febbraio 2007.

Modifica della denominazione di talune varietà di mais iscritte nel relativo registro nazionale. (Decreto n. 32131).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relative al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2001, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominate Kandal;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2004, con il quale sono state iscritte al registro nazionale, tra l'altro, le varietà di mais denominate DKC6142 e DKC6841;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata DKC4965;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste di modifica delle denominazioni presentate dagli interessati;

Considerato che le nuove denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 3-4 e 5 del 2006 e che sono state presentate obiezioni all'utilizzazione di dette denominazioni;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni delle varietà di mais di seguito elencate sono così modificate: da Kandal a KWS Kandal; da DKC6142 a Kelma; DKC6841 a Makkena; DKC4965 a ES Manade.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01669

DECRETO 13 febbraio 2007.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo registro nazionale. (Decreto n. 32129).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame della denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9740	Gradial	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
9442	Ombrianello	400	HS	Azienda Agricola Ombrianello-Crema (CR)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A01670

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 febbraio 2007.

Modificazioni al decreto 9 ottobre 2006, recante procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991. (Decreto dirigenziale n. 125/2007).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 in data 8 novembre 2006 recante procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;

Visti in particolare gli articoli 4, 5 e 6 del succitato decreto con i quali sono stati determinati i modelli, rispettivamente, del documento di autorizzazione, del certificato di esenzione e dell'autorizzazione occasionale;

Ritenuto necessario, sulla base dell'esperienza acquisita nella fase di prima applicazione della normativa in questione procedere all'aggiornamento dei succitati modelli, al fine di renderli più chiari per gli operatori del settore;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati I, II e III al decreto 9 ottobre 2006, in premessa citato, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati I, II e III al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2007

Il comandante generale: DASSATTI

ALLEGATO I
(Decreto n. 125/2007)

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

N.

MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTRY OF TRANSPORT
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI____________________
LOCAL MARITIME AUTHORITY

DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI GRANAGLIE (1)
DOCUMENT OF AUTHORIZATION TO LOAD GRAIN IN BULK (1)

Rilasciata ai sensi delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, Cap. VI – Parte C e della Risoluzione MSC.23(59) "Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa", in nome del Governo della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 - Chapter VI - Part. C and Resolution MSC.23(59) "International code for the safe carriage of grain in bulk ", relating thereto under the authority of the Government of the Republic of Italy.

Si certifica che la nave:
This is to certify that the ship:

Nome *Name*	**Data di impostazione della chiglia (2)** *Date on which keel was laid(2)*
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'iscrizione *Port of registry*	**Stazza lorda** *Gross tonnage*

è conforme ai requisiti richiesti dalla Risoluzione IMO MSC 23(59) ed è autorizzata ad adottare le condizioni di carico
complies with the requirements of IMO Resolution MSC.23(59) and it is authorized to adopt the loading condition
contenute nel manuale di caricazione delle granaglie approvato da______________________ **in data** __________.
stated in the grain loading manual, approved by the authorized recognized organization *on*

Il comandante dovrà utilizzare le istruzioni e le sistemazioni riportate nei suoi documenti per la caricazione delle granaglie.
Master shall be guided by the instructions and arrangements set forth in his grain loading documents.

Nel caso in cui si verifichino condizioni diverse da quelle specificatamente riportate nei suddetti documenti, il comandante deve verificare, mediante l'uso della tavola dei momenti inclinati ammissibili e degli altri dati contenuti al riguardo, che i requisiti relativi all'altezza metacentrica della nave, all'angolo di inclinazione ed alla stabilità dinamica residua, risultino soddisfatti trovandosi dentro i limiti stabiliti dalle menzionate norme.
In the event grain arrangements other than those specifically set forth in the aforementioned documents are contemplated, the Master is to satisfy himself by use of the Table of Allowable Heeling Moments, and other data contained therein, that the vessel's metacentric height, angle of heel and residual dynamic stability, fall within the limitations which are set forth in the aforementioned regulations.

I documenti per la caricazione delle granaglie devono essere disponibili a bordo ed esibiti, se richiesto, per le ispezioni delle autorità preposte nei porti di caricazione e scaricazione.
The grain loading documents are to be placed on board the vessel and, if so required, they shall be produced for inspection by appropriate authorities at port of loading and unloading.

La presente autorizzazione vale fino a quando le caratteristiche della nave e le condizioni di caricazione descritte nel manuale di caricazione delle granaglie non subiranno variazioni.
The present authorization remains in force until the ship's characteristics and the loading conditions showed in the grain loading manual will not change.

Rilasciato a________________
Issued at

Il ________________
Date of issue

L'UFFICIALE AUTORIZZATO
AL RILASCIO DEL CERTIFICATO
AUTHORIZED OFFICIAL
ISSUING THE CERTIFICATE

(1) La presente autorizzazione deve essere accompagnata dal manuale di caricazione delle granaglie.
(1)This authorization shall be supplemented to the grain loading manual
(2) Data di impostazione della chiglia oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.
(2)Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

ALLEGATO II
(Decreto n. 125/2007)

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

N.

MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTRY OF TRANSPORT
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ______________
LOCAL MARITIME AUTHORITY

Il Capo del compartimento marittimo di ____________________________________;
The head of the local maritime authority of

VISTA la domanda in data_________________**dell'armatore della nave**_______________________,
Having regard to the application on *submitted by the owner of the ship*
iscritta al n. ________, **delle matricole/R.I. di**_________________, **T.S.L.** _______________;
official n. *port of registry* *G.T.*

VISTO l'art. 5 del decreto del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 9 ottobre 2006 recante procedure applicative del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to art. 5 of the decree of the Ministry of transport - Italian Coast Guard Headquarters dated 9 October 2006 related to the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTO il punto A.5 del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to the A.5 of the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTA l'autorizzazione del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di
Having regard to the authorization of the Ministry of transport – Italian Coast Guard Headquarters issued by
porto con Dp. n. _______________ **in data** _______________;
letter n. *on*

CERTIFICA
THIS IS TO CERTIFY

che la nave_______________________,
that the ship
è esentata in accordo con il punto A.5 del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla
is exempted in accordance to the A.5 of the International code for the safe carriage of grain in bulk from
rinfusa dall'applicazione delle prescrizioni_________________________________**del predetto codice;**
the requirements *of the above mentioned code*
per il viaggio ____________________________________ **con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:**
for the voyage

;

subject to the following conditions ____;
Il presente certificato è valido fino al _____________,
This certificate is valid until
purché il documento di autorizzazione al trasporto di granaglie, al quale è allegato, rimanga valido.
subject to the authorization to load grain in bulk, to which this certificate is attached, remaining valid.

Rilasciato a _______________
Issued at

Il _______________
Date of issue

L'UFFICIALE AUTORIZZATO
AL RILASCIO DEL CERTIFICATO
AUTHORIZED OFFICIAL
ISSUING THE CERTIFICATE

ALLEGATO III
(Decreto n. 125/2007)

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

N.

MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTRY OF TRANSPORT

AUTORITÀ MARITTIMA DI ________________
LOCAL MARITIME AUTHORITY

L'autorità marittima di ____________________________________,
The local maritime authority of

VISTA la domanda in data_________________dell'armatore della nave_______________________,
Having regard to the application dated by the owner of the ship
iscritta al n. _______ delle matricole/R.I. di_______________ T.S.L. ______________;
official n. port of registry G.T.

VISTO l'art. 6 del decreto del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 9 ottobre 2006 recante procedure applicative del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to art. 6 of the decree of the Ministry of transport - Italian Coast Guard Headquarters dated 9 October 2006 related to the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTO il punto A.3.5 del Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
Having regard to the A.3.5 of the International code for the safe carriage of grain in bulk;

VISTO il calcolo di stabilità della nave approvato dall'organismo tecnico ________________________
Having regard to the calculation of stability of the ship approved by the authorized recognized organization
ai sensi dell'art. 6 comma 2, del citato decreto del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 9 ottobre 2006;
in accordance with art. 6, paragraph 2, of the decree of the Ministry of transport - Italian Coast Guard Headquarters dated 9 October 2006;

A U T O R I Z Z A
AUTHORIZES

la nave ____________________________ ,
the ship
a caricare granaglie adottando le condizioni di caricazione indicate nel calcolo di stabilità approvato, allegato alla presente autorizzazione.
to load grain subject the conditions listed in the approved calculations of stability, enclosed to this authorization.

La presente autorizzazione è valida per il solo viaggio ____
This document of authorization is valid for a single voyage
purché le condizioni di stabilità soddisfino in ogni momento del viaggio le prescrizioni previste dal Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa.
subject to the compliance, at any time of the intended voyage, of the conditions of stability to the provisions of the International code for the safe carriage of grain in bulk.

Rilasciato a ______________
Issued at

Il ______________
Date of issue

L'UFFICIALE AUTORIZZATO
AL RILASCIO DEL CERTIFICATO
AUTHORIZED OFFICIAL
ISSUING THE CERTIFICATE

07A01614

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° febbraio 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari a euro 2.534.340,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 26 luglio 2006, 20 settembre 2006 e 11 ottobre 2006 ed in particolare i progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca di cui alle schede allegate al presente decreto (allegato 1), presentati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

Condizioni generali

Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

Per i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Con successiva comunicazione il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso è della relativa quota di contributo.

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 comma 20 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

Art. 3.

La relativa spesa di € 2.534.340,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8875

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8875 del 06/07/2001 Comitato del 26/07/2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Produzione rapida di estratti vegetali di alta qualità mediante trattamento combinato termico-meccanico-chimico

  Inizio: 01/10/2003

  Durata Mesi: 27

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Contento Trade S.R.L.
  TERENZANO (UD)

- Costo Totale ammesso Euro 300.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 200.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 100.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 168.500,00	€ 73.600,00	€ 242.100,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 31.500,00	€ 26.400,00	€ 57.900,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	197.105,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte della richiedente, della documentazione comprovante l'avvenuto aumento di capitale sociale per un importo complessivo di K€ 40, da effettuare attraverso apporto di denaro fresco ed in un'unica soluzione.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7749

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7749 del 30/07/2002 Comitato del 20/09/2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo: ANFIB (AdvaNced FIeldBus)

  Inizio: 01/07/2005

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  FIDIA S.P.A.
  SAN MAURO TORINESE (TO)

  CNR - ITIA
  MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.215.100,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.012.400,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 202.700,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 827.100,00	€ 84.300,00	€ 911.400,00
Eleggibile lettera c)	€ 185.300,00	€ 118.400,00	€ 303.700,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.012.400,00	€ 202.700,00	€ 1.215.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	784.710,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7525

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7525 del 23/07/2002 Comitato del 11/10/2006
- Progetto di Ricerca
  Titolo: "AURORA"
  Inizio: 22/10/2002
  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  Carlo Gavazzi Space S.p.A.
  MILANO (MI)
  Marotta Advanced Tecnologies S.R.L.
  CERCOLA (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.333.440,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.631.640,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 701.800,00
  al netto di recuperi pari a Euro 583.360,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.340.440,00	€ 550.900,00	€ 1.891.340,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 291.200,00	€ 150.900,00	€ 442.100,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.631.640,00	€ 701.800,00	€ 2.333.440,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.552.525,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Subordinare la stipula del contratto di finanziamento alla seguente condizione: ' alla messa a punto di un unico capitolato tecnico da parte delle due richiedenti'.

07A01498

DECRETO 9 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Centro Studi di Terapia Gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonchè alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 21 maggio 2001, con il quale l'istituto «Centro Studi di Terapia Gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da via Vitruvio n. 4 a via Mercadante n. 8;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 17 gennaio 2007, trasmessa con nota prot. n. 26 del 18 gennaio 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Centro Studi di Terapia Gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» abilitato con decreto in data 21 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Milano da via Vitruvio n. 4 a via Mercadante n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A01444

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2007.

Autorizzazione, alla società «Centro assistenza fiscale Imprese Coldiretti S.r.l. - Società Unipersonale», in breve designabile come «CAF Imprese Coldiretti S.r.l. - Società Unipersonale», in Roma, ad esercitare attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato li regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della precitata legge n. 413/1991;

Visti gli articoli 32, 33, 34, 35 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, inseriti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 recante norme volte all'individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al Cap. II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dei professionisti, adottato con decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 3 novembre 2006, con la quale la società «Centro assistenza fiscale Imprese Coldiretti S.r.l. - Società Unipersonale», in breve designabile come «CAF Imprese Coldiretti S.r.l. - Società Unipersonale», legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig. Biso Antonio, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 25 maggio 2006 a rogito notaio dott. Giorgio Intersimone - repertorio n. 185185 e n. 35057 di raccolta, registrato in data 1° giugno 2006 all'Ufficio delle entrate di Roma 2, presentato in data 5 giugno 2006 in via telematica all'Ufficio registro imprese di Roma, n. PRA/136273/2006/CRM1018 e numero repertorio economico amministrativo 1134242, e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia conforme all'originale;

Vista la polizza di assicurazione n. 263672586 stipulata in data 4 dicembre 2006 con le Assicurazioni Generali, la cui garanzia è prestata con un massimale di € 4.000.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Massimo Nardi, responsabile dell'assistenza fiscale dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)* del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nonché del possesso per l'amministratore unico dei requisiti di cui all'art. 8, stesso decreto;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dal Capo V del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e del Capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese;

Dispone:

La società «Centro assistenza fiscale Imprese Coldiretti S.r.l. - Società Unipersonale», in breve designabile come «CAF Imprese Coldiretti S.r.l. - Società Unipersonale», con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per le imprese prevista dall'art. 78, comma 20 della legge n. 413 del 1991 e dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come sopra integrato.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne - Ufficio rapporti con i CAF e altri intermediari per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A01682

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2006.

Offerta «ADSL Wholesale flat ad accesso singolo», con accessi con velocità in downstream fino a 20 mbit/s in tecnologia ATM ed Ethernet /IP. (Deliberazione n. 82/06/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 20 dicembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la propria delibera n. 6/03/CIR, recante «Offerte di servizi x-DSL all'ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalità flat», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2003, n. 97;

Vista la propria delibera n. 34/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2006;

Vista l'offerta retail «Alice 20 Mega» comunicata da Telecom Italia in data 7 novembre 2005;

Vista l'offerta denominata «managed IP» resa disponibile agli operatori da Telecom Italia in vista del lancio commerciale dell'offerta retail «Alice 20 Mega»;

Considerato che la Commissione infrastrutture e reti dell'Autorità, nella sua riunione del 12 aprile 2006, ha rilevato, al fine di garantire la replicabilità dell'offerta «Alice 20 Mega», la necessità di:

modificare le condizioni economiche d'offerta del servizio «managed IP» proposte da Telecom Italia in maniera da assicurare un *minus* del 20%;

modificare le condizioni di provisioning e assurance del servizio «managed IP» in maniera da assicurare prestazioni migliorative rispetto a quelle previste per l'offerta «Alice 20 Mega»;

rendere note agli operatori le condizioni tecniche di offerta del servizio «managed IP» (banda minima garantita sull'accesso pari a 40 kbit/s, banda nazionale pari a 20 kbit/s e banda internazionale pari a 6 kbit/s);

rimuovere il vincolo dell'abbonamento residenziale attivo (linea RTG/ISDN) per la fornitura dell'offerta «managed IP»;

non avviare la commercializzazione dell'offerta «Alice 20 Mega» prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di ripubblicazione dell'offerta «managed IP» con le modifiche indicate;

Viste le sentenze del 26 ottobre 2006 con le quali il T.A.R. del Lazio ha accolto i ricorsi promossi dalla Società Telvia e dall'Associazione Italiana Internet Providers avverso la decisione dell'Autorità del 12 aprile 2006 con la quale era stata approvata la commercializzazione dell'offerta «Alice 20 Mega» di Telecom Italia a far data dal 12 maggio 2006, con la conseguenza che, almeno allo stato, la predetta decisione del 12 aprile 2006 deve ritenersi eliminata dal mondo giuridico;

Vista l'offerta «ADSL wholesale flat ad accesso singolo» in tecnologia ATM con accessi con velocità in downstream fino a 20 Mbit/s comunicata da Telecom Italia in data 20 giugno 2006 e commercializzata a far data dal 15 settembre 2006, corredata di due profili di linea in accesso: un primo profilo, caratterizzato da una velocità di picco per singolo accesso ADSL pari a 20 Mbit/s in direzione downstream e 384 Kbit/s in direzione upstream, che presenta parametri tecnici di accesso (velocità di picco e banda minima garantita) corrispondenti a quelli del servizio retail «Alice 20 Mega», ed un secondo profilo ugualmente caratterizzato da una velocità di picco per singolo accesso ADSL pari a 20 Mbit/s in direzione downstream, ma con velocità di 1 Mbit/s in direzione upstream;

Ritenuto che, dal punto di vista tecnico, l'offerta ADSL wholesale ATM ad accesso singolo in modalità flat, già disponibile agli operatori, oltre ad essere stata comunicata nei termini previsti dalla delibera n. 34/06/CONS e presentare un differenziale tra il prezzo wholesale e il prezzo retail che rispetta il valore di *minus* del 30% di cui all'art. 12, comma 3, della medesima delibera, rende replicabile l'offerta «Alice 20 Mega» avendo adeguate caratteristiche di disaggregazione e comprendendo funzionalità di accesso e di trasporto che, a differenza di quanto consentito dall'offerta «managed IP», possono essere utilizzate dagli operatori in combinazione con componenti infrastrutturali proprie, assicurando così un maggior controllo del traffico sviluppato dai propri clienti e la possibilità di individuare in autonomia soluzioni idonee rispetto alle proprie necessità commerciali e tecniche;

Vista inoltre la proposta di offerta «ADSL wholesale flat ad accesso singolo con accessi con velocità in downstream fino a 20 Mbit/s in tecnologia Ethernet /IP» presentata da Telecom Italia in data 6 dicembre 2006 aderendo alla quale gli operatori possono acquisire accessi ADSL con velocità fino a 20 Mbit/s in direzione downstream e 384 kbit/s in direzione upstream attestati su DSLAM Ethernet;

Sentite l'Associazione Italiana Internet Providers e la società Telecom Italia in data 14 dicembre 2006;

Viste le osservazioni dell'Associazione Italiana Internet Providers pervenute in data 19 dicembre 2006;

Considerato che l'offerta «ADSL wholesale flat ad accesso singolo con accessi con velocità in downstream fino a 20 Mbit/s in tecnologia Ethernet /IP» presenta parametri tecnici di accesso (velocità di picco e banda minima garantita) corrispondenti a quelli del servizio retail «Alice 20 Mega, e condizioni economiche che

assicurano un differenziale tra il prezzo wholesale e il prezzo retail (*minus*) del 30%, coerentemente con quanto previsto dall'art. 12, comma 3, della delibera n. 34/06/CONS;

Ritenuto tuttavia di richiedere a Telecom Italia modifiche dell'offerta «ADSL wholesale flat ad accesso singolo con accessi con velocità in downstream fino a 20 Mbit/s in tecnologia Ethernet /IP», al fine di renderla nel più breve tempo possibile, fruibile agli operatori concorrenti, con particolare riguardo:

all'attivazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento di tutte le componenti di rete e di tutti i servizi intermedi accessori necessari agli operatori per realizzare le proprie offerte retail;

alla puntuale definizione delle condizioni economiche d'offerta di tutte le componenti di rete necessarie agli operatori per poter realizzare le proprie offerte retail;

alla definizione e pubblicazione delle procedure e delle tempistiche di attivazione e di migrazione sulla rete Ethernet/IP degli accessi wholesale già attivati su rete ATM;

Ritenuto che la presenza sul mercato di offerte wholesale che soddisfano i requisiti di replicabilità prescritti dalle delibere nn. 6/03/CIR e 34/06/CONS rende coerente, anche allo stato, il quadro dell'offerta retail Alice 20 Mega a larga banda di Telecom Italia con quanto deciso dal T.A.R. del Lazio con le predette sentenze del 26 ottobre 2006;

Vista la delibera n. 643/06/CONS, recante «Consultazione pubblica sulla modalità di realizzazione dell'offerta di servizi bitstream ai sensi della delibera n. 34/06/CONS», con la quale l'Autorità, al punto 27 dell'allegato *B* alla medesima delibera ha espresso l'orientamento di prevedere in via interinale, e comunque fino all'approvazione dell'offerta finale bitstream, in esito al procedimento di cui alla predetta delibera che l'offerta bitstream, proposta — per entrambe le tecnologie ATM e IP — da Telecom Italia nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico, sia intanto valutata dall'Autorità, per la sua entrata in vigore a gennaio 2007, prevedendo che, per quanto riguarda le condizioni economiche, siano utilizzate le migliori pratiche internazionali in materia di offerta bitstream»;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. In ragione della presenza sul mercato di offerte wholesale che soddisfano i requisiti di replicabilità prescritti dalle delibere nn. 6/03/CIR e 34/06/CONS nulla osta alla prosecuzione della commercializzazione dell'offerta retail «Alice 20 Mega» di Telecom Italia.

Art. 2.

1. È approvata l'offerta «ADSL wholesale flat ad accesso singolo con accessi con velocità in downstream fino a 20 Mbit/s in tecnologia Ethernet /IP», presentata da Telecom Italia il 6 dicembre 2006, con le modificazioni di cui al successivo comma 2.

2. Telecom Italia assicura l'attivazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento di tutte le componenti di rete e di tutti i servizi intermedi accessori necessari agli operatori per realizzare le proprie offerte retail.

3. Telecom Italia comunica all'Autorità e agli operatori entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento:

a) le condizioni economiche d'offerta dei collegamenti accessori su rete Ethernet/IP verso le reti degli operatori;

b) le tempistiche e le procedure di migrazione degli accessi dalla rete ATM alla rete Ethernet/IP.

Art. 3.

1. Coerentemente con l'orientamento espresso in sede di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 643/06/CONS, l'Autorità si impegna a considerare le modalità di messa a disposizione da parte di Telecom Italia delle funzionalità di rete e di servizio evolute, quali ad esempio il multicasting, nell'ambito dell'offerta dei servizi bitstream, garantendo tempi rapidi di introduzione sul mercato di tale offerta, anche attraverso eventuali provvedimenti d'urgenza che si rendessero necessari.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2006

Il presidente: Calabrò

I commissari relatori: D'Angelo - Mannoni

07A01680

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2007.

Modifiche alla deliberazione n. 588/06/CONS, concernente l'avvio del procedimento «Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici», ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Delibera n. 37/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 588/06/CONS del 27 settembre 2006, recante «Avvio del procedimento identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 ottobre 2006, n. 239;

Valutata la necessità di sostituire il responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 588/06/CONS, ing. Arturo Ragozini della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, per una migliore organizzazione interna degli uffici ed una più razionale suddivisione dei carichi di lavoro;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 588/06/CONS

1. La responsabilità del procedimento istruttorio, di cui alla delibera n. 588/06/CONS, relativo all'identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici, è assegnata alla dott.ssa Federica Alfano della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

2. Restano salve tutte le altre disposizioni della delibera n. 588/06/CONS.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 gennaio 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

07A01681

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2007.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda ATB S.p.A. di Bergamo, concluso in data 21 agosto 2006 tra l'azienda e le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL di Bergamo e RSU e, in pari data, con la segreteria territoriale dell'O.S. FAST-CONFSAL di Bergamo (pos. 13918). (Deliberazione n. 07/38).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,

Premesso

che l'azienda ATB S.p.A. di Bergamo svolge attività di trasporto pubblico;

che, in data 21 agosto 2006 la azienda ATB S.p.A. di Bergamo ha concluso con le Segreterie territoriali delle OO.SS. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Bergamo e RSU e, in pari data, con la Segreteria territoriale della O.S. FAST-CONFSAL di Bergamo un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle pre-

visioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 16 novembre 2006, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 17 novembre 2006, l'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B*);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo nell'area territoriale del comune di Bergamo e dei ventisette comuni della c.d. area urbana, sono così individuate: dalle 6,15 alle 9,15 e dalle 12,30 alle 15,30;

che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, le parti hanno convenuto che i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non debbano compromettere la completa funzionalità del servizio;

che le parti hanno, altresì, previsto che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di presidi aziendali (un agente addetto alla sala operativa; un agente addetto al servizio di guardia notturna e, limitatamente alle ipotesi di scioperi di durata di 24 ore, un operatore di esercizio addetto al deposito);

che, ai sensi dell'art. 15 della regolamentazione provvisoria, le parti hanno altresì previsto che, in occasione di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto collettivo, vengano garantiti, durante l'arco temporale delle fasce di garanzia, «i servizi assicurabili mediante l'impegno del 30% del personale viaggiante» nonché «l'intero servizio con l'aeroporto, limitatamente alla tratta stazione FS - aeroporto di Orio al Serio»;

che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno previsto la garanzia di corse speciali per il trasporto dei disabili e degli «alunni delle scuole materne ed elementari appaltati dalle amministrazioni locali, in concomitanza con l'inizio e il termine delle lezioni»;

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo

restando l'auspicio al raggiungimento di ulteriore accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda «ATB S.p.a.» di Bergamo, concluso in data 21 agosto 2006 con le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL di Bergamo e RSU e, in pari data, con la segreteria territoriale della organizzazione sindacale FAST-CONFSAL di Bergamo;

Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge n. 146/1990 e successive modificazioni e nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda «ATB S.p.a.» di Bergamo, alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST-CONFSAL di Bergamo e RSU, al prefetto di Bergamo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

ACCORDO AZIENDALE

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO SCIOPERO

Il giorno 21 agosto 2006, presso la sede sociale di via Monte Gleno n. 13 in Bergamo;

tra

«Azienda Trasporti Bergamo S.p.a.» e «ATB Servizi S.p.a.»

e

le segreterie territoriali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, assistite dalla R.S.U. ATB

Premesso che

con determinazione del 29 settembre 2005 la «Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali» ha disposto che le parti provvedano ad adeguare la regolamentazione aziendale alla regolamentazione provvisoria di cui alla deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002;

l'art. 16 della deliberazione citata prevede che, ai fini dell'emanazione del «Regolamento di servizio» le parti debbano concordare specifiche modalità operative ed in particolare: i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

l'art. 15 della medesima deliberazione prevede l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di «Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto»;

tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula

REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI MINIMI GARANTITI NELLE GIORNATE DI SCIOPERO

Art. 1.

Franchigie

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

dal 17 dicembre al 7 gennaio;

i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;

le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;

i tre giorni che precedono, che seguono la scadenza e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;

la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.

Art. 2.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

In relazione alle procedure in oggetto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2 della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002.

Art. 3.

Rarefazione

Le organizzazioni sindacali, in materia di rarefazione degli scioperi, si atterranno alle disposizioni di cui all'art. 10, punti *B)* e *C)* della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002.

Art. 4.

Individuazione fasce di garanzia

Per quanto riguarda la durata e le modalità di effettuazione dello sciopero le parti fanno espresso rinvio all'art. 11 della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002.

Le fasce orarie durante le quali, nell'area territoriale del comune di Bergamo e dei ventisette comuni della cosiddetta «Area urbana», è garantito il servizio di linea completo al pubblico, in caso di qualsiasi sciopero, compreso quelli di 24 ore ed oltre, sono le seguenti:

dalle ore 6,15 alle ore 9,15;

dalle ore 12,30 alle ore 15,30.

Art. 5.

Servizi esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia

Sono esclusi, con i limiti di cui al successivo art. 6, dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero:

i servizi amministrativi;

i servizi di manutenzione dei mezzi e degli impianti;

i servizi ausiliari;

i servizi di ausiliario del traffico e di verificatore titoli di viaggio.

Si conviene che il personale aziendale che presta servizio in turni avvicendati osservi l'articolazione dell'orario di astensione dall'attività lavorativa a causa dello sciopero con le stesse modalità indicate per il personale viaggiante.

Art. 6.

Procedure a garanzia del servizio durante la durata delle fasce

Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni, compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità dei servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.

A tal fine la Commissione turni provvederà ad individuare per ogni linea e per ogni corsa la località di eventuale «limitazione» del servizio in prossimità dell'inizio dello sciopero, tenendo conto dei tempi strettamente necessari per il rientro in deposito.

I tempi di inizio dello sciopero saranno rilevati al transito dell'autobus dal cancello del deposito.

La trattenuta amministrativa per adesione allo sciopero sarà registrata dieci minuti dopo il transito al cancello d'ingresso in deposito per consentire la consegna delle tabelle di marcia, mentre i tempi di inizio della ripresa del servizio saranno rilevati al prelievo della tabella di marcia.

Durante il rientro per sciopero ciascun operatore di esercizio dovrà rimessare l'autobus nello stallo prestabilito. Alla ripresa del servizio, dopo l'uscita dal cancello, la prima parte del percorso degli autobus si svolgerà sulla via Berenson, indi svolta a sinistra in via Gleno, indi svolta a destra in via Daste Spalenga.

Art. 7.

Garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Sono tenuti a garantire la prestazione lavorativa anche in giornata di sciopero:

un agente addetto alla sala operativa;

un agente addetto al servizio di guardia notturna;

un operatore di esercizio addetto al deposito (rifornimento e rimessaggio vetture), limitatamente allo sciopero di 24 ore e oltre;

gli operatori comandati in servizio per il trasporto disabili e i servizi di trasporto alunni delle scuole materne ed elementari appaltati dalle amministrazioni locali, in concomitanza con l'inizio ed il termine delle lezioni.

Art. 8.

Individuazione dei servizi da garantire in occasione di «Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto»

Nel caso di sciopero di cui all'art. 15 della delibera n. 02/13 citata, saranno garantiti, durante le fasce orarie previste al precedente art. 4, i servizi assicurabili mediante l'impegno del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalità logistica, come indicato al precedente art. 7.

Oltre a quanto sopra, saranno garantiti per intero i servizi di collegamento con l'aeroporto, limitatamente alla tratta stazione FS-aeroporto di Orio al Serio, con l'impiego di una sola vettura.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 ed alla regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia n. 02/13 del 31 gennaio 2002.

Per segreterie territoriali FILT-FIT-UILT *(firmato)*

Per «A.T.B. S.p.a.» e «ATB Servizi S.p.a.» *(firmato)*

Per la R.S.U. ATB *(firmato)*

07A01663

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2007.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda «SAR autolinee Riviera S.p.A.» di Cisano sul Neva, concluso in data 9 dicembre 2003 tra l'azienda e le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona (pos. 18149). (Deliberazione n. 07/39).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;

Premesso:

che la azienda «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona) svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 24 febbraio 2004, l'azienda «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona) trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente, stipulato in data 9 dicembre 2003 con le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona;

che, in data 30 settembre 2005 la Commissione di Garanzia invitava le parti contraenti, al fine di procedere alla valutazione di idoneità di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, a precisare il significato della previsione contenuta nel primo capoverso della lettera *e)*, dell'accordo, nella parte in cui prevedeva che «le corse dei turni che prima dell'inizio dello sciopero hanno in programma l'effettuazione di almeno metà del percorso vengono portate a termine, purché il tempo residuo non superi l'ora»;

che, con nota del 6 ottobre 2005, la «SAR Autolinee Riviera S.p.a.» inviava alla Commissione verbale integrativo dell'accordo in esame nel quale le parti congiuntamente chiarivano la frase di cui al capoverso primo, lettera *e)* dell'accordo del 9 dicembre 2003 doveva intendersi rettificata nel senso che «le corse previste in partenza prima dell'orario di inizio dello sciopero verranno portate a termine senza interruzioni di sorta»;

che, pertanto, a seguito di tale chiarimento, in data 2 agosto 2006 tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, nel termine indicato nella lettera di trasmissione, nessun parere è pervenuto a questa Commissione;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile

2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*;

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che l'accordo individua le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, che vengono così articolate: dalle ore 5,30 alle ore 9 e dalle ore 17,30 alle ore 20;

che, al fine di rendere effettiva la garanzia del servizio completo nelle suddette fasce orarie e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, le parti hanno convenuto che i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non debbano compromettere la completa funzionalità del servizio;

che le parti hanno previsto, al fine di «assicurare la protezione degli utenti e dei lavoratori», che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di tre presidi aziendali;

che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno previsto la garanzia, anche al di fuori delle fasce concordate, delle corse per il trasporto dei disabili, degli addetti alla sicurezza nazionale e degli alunni delle scuole materne ed elementari;

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di ulteriore accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Valuta idoneo

nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i punti *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dell'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona), concluso in data 9 dicembre 2003 con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona;

Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge n. 146/1990 e successive modifiche e nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda «SAR autoline Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona), alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona, al prefetto di Savona, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre:

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Fra la «SAR autolinee Riviera», rappresentata dai signori: comm. Marco Lengueglia, presidente, rag. Angelo Bruzzone, direttore e rag. Milena Ferrando, responsabile amministrativo, e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, rappresentate dai signori: Berruti Fulvio, Franco Lovesio, Piergiuseppe Bonifacino (segretari provinciali), Fracchia Ivano, Campiato Enrico, Mussap Paolo, Vignone G. Franco, Sorini Franco, Calleri Danilo, Nari Massimo, Dal Cero Roberto, Napolitano Paolo.

Premesso che:

in data 12 giugno 1990 è stata approvata la legge n. 146 sulla «regolamentazione» del diritto di sciopero, e che la stessa è stata successivamente integrata e modificata dalla legge n. 83 dell'11 aprile 2000, e successive modifiche;

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2002 è stata pubblicata la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, formulata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ai sensi della legge n. 146/1990, modificata dalla legge n. 83/2000;

l'art. 1 della legge n. 146/1990 considera tra i servizi pubblici essenziali, i pubblici servizi di trasporto;

in data 7 febbraio 1991 è stato sottoscritto tra le parti Federtrasporti FENIT, ANAC e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, l'accordo nazionale di categoria sulla regolamentazione del diritto di sciopero a seguito della legge n. 146 del 12 giugno 1990;

la legge demanda alle parti la formulazione di accordi specifici e prevede che venga definito un regolamento di servizio per definire le seguenti modalità operative:

a) servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero;

b) procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

c) procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

d) criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

e) garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

f) individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15 del regolamento provvisorio n. 2/13 del 31 gennaio 2002;

detto accordo, oltre a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, definisce negli articoli 2 e 4 le procedure e modalità di rapporto tra le parti;

l'accordo 7 febbraio 1991 ai sensi dell'art. 13, legge n. 146/1990, è stato sottoposto all'esame della Commissione di garanzia per l'applicazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

la suddetta Commissione, nella seduta del 13 marzo 1991, ha espresso la valutazione di idoneità sull'accordo nazionale;

la legge n. 83 dell'11 aprile 2000 introduce l'obbligo di prevedere negli accordi collettivi, procedure di raffreddamento e di conciliazione per ambo le parti, da esprimere prima della dichiarazione dello sciopero, procedure dettagliatamente elencate all'art. 2 della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002 della Commissione di garanzia;

l'art. 3, comma primo dell'accordo nazionale del 7 dicembre 1994 e art. 16 della delibera 2 del 31 gennaio 2002, prevedono l'emanazione del regolamento di servizio e che, a tale fine, occorre individuare le fasce orarie giornaliere coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di ore 6.

Le parti concordano quanto segue:

a) in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, lettera *d)*, secondo comma dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, nonché dell'art. 11 della regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia le parti, dopo aver analizzato i flussi di richiesta dell'utenza, con particolare riferimento ai lavoratori, studenti, aree a vocazione turistica e ospedali, convengono che le fasce orarie nelle quali dovrà essere garantito il servizio completo, sono:

mattino: dalle ore 5,30 alle ore 9;

pomeriggio: dalle ore 17,30 alle ore 20;

b) tali servizi debbono essere garantiti anche in occasione di proclamazione di scioperi di durata di 24 ore;

c) in occasione della manifestazione nazionale per il rinnovo del contratto, indetta non più di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le prestazioni previste dall'art. 11 del regolamento n. 2/2002, possono essere ridotte ai soli trasporti indispensabili per la generalità degli utenti, nel rispetto della delibera della Commissione di garanzia del 20 novembre 2002 di interpretazione dell'art. 15 della delibera n. 2/13;

d) si concorda sulla garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

Protezione degli utenti e dei lavoratori: un addetto all'esercizio o suo superiore per la sicurezza di Cisano.

Sicurezza e protezione degli impianti (reparti, rimessa, ecc.): un guardiano-centralinista per la sicurezza di Cisano.

Protezione dei mezzi: un capo operai per la rimessa di Cisano;

e) procedure da attuare all'inizio dello sciopero per i servizi urbani ed interurbani:

le corse dei turni che prima dell'inizio dello sciopero hanno in programma l'effettuazione di almeno metà del percorso vengono portate a termine, purché il tempo residuo non superi l'ora;

le vetture dovranno confluire nei depositi aziendali più vicini ai capolinea di appartenenza dai quali dovranno riprendere servizio al termine dello sciopero;

gli automezzi non dovranno essere abbandonati in località diverse dai depositi aziendali o dai capolinea di partenza;

f) procedure da adottare alla ripresa del servizio:

alla ripresa del servizio verranno effettuate tutte le corse con orario di partenza ai rispettivi capolinea, coincidente o successivo a quello fissato come termine dello sciopero;

gli operatori di esercizio dovranno presentarsi in servizio in orario tale da: «tenuto conto dei tempi accessori e dei tempi di trasferimento a vuoto verso i capolinea di partenza» poter garantire l'effettuazione dell'intero servizio con inizio negli orari previsti;

i suddetti trasferimenti a vuoto da e per i capolinea si effettueranno, ove necessario, anche in orario di sciopero e rappresentano, a tutti gli effetti, orario effettivo di lavoro retribuito;

g) servizi esclusi dall'ambito di applicazione dell'esercizio del diritto di sciopero: i servizi di noleggio, gran turismo e fuori linea, iniziati prima dello sciopero, dovranno essere completati o continuati senza interruzioni;

h) servizi di trasporto assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti: i servizi scuolabus per le scuole materne, elementari, trasporto disabili, trasporto addetti alla sicurezza nazionale, dovranno essere garantiti anche al di fuori delle fasce individuate e concordate con il presente accordo.

Cisano sul Neva, 9 dicembre 2003

NOTA — La validità del presente accordo è subordinata all'approvazione dei rispettivi organi mandanti e di controllo istituzionale.

Precisazioni in ordine al primo capoverso lettera *e)* dell'accordo aziendale 9 dicembre 2003

Con riferimento a quanto richiesto da codesta on.le Commissione, con lettera prot. 12051 del 30 settembre 2005, la «SAR autolinee Riviera S.p.a.» congiuntamente alle organizzazioni sindacali. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, parti stipulanti dell'accordo in oggetto, precisano di seguito, il significato da attribuire alla frase di cui al capoverso primo, lettera *e)*, dell'accordo 9 dicembre 2003.

«Le corse previste in partenza prima dell'orario di inizio dello sciopero verranno portate a termine senza interruzioni di sorta».

Per la «S.A.R. Autolinee Riviera S.p.a.»
direttore *(firmato)*
vice direttore *(firmato)*
presidente *(firmato)*

Per le organizzazioni sindacali
FILT-CGIL
FIT-CISL,-UILTRASPORTI
(firmato)

07A01664

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2007.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda «Salvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento, concluso in data 16 dicembre 2005 tra l'azienda e le rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL e FAISA-CISAL (pos. 23330). (Deliberazione n. 07/40).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;

Premesso

che l'azienda S«alvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 16 dicembre 2005, l'azienda «Salvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento e le rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL e FAISA-CISAL hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che in data 2 agosto 2006 tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

che in data 28 agosto 2006 l'ADOC ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;

Considerato

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B*);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, sono state così individuate: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (fasce coincidenti con quelle previste dall'accordo regionale concluso in data 23 giugno 2005, e successivamente integrato in data 11 luglio 2005 tra l'ANAV Sicilia e le Segreterie Regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL);

che le parti hanno inteso richiamare altresì tutte le norme contenute nell'accordo regionale del 23 giugno-11 luglio 2005, sia in relazione alle procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio, sia in relazione alla costituzione dei presidi aziendali;

che, pertanto, l'accordo in esame appare conforme alle disposizioni dell'accordo regionale già valutato idoneo da questa Commissione di garanzia con delibera n. 06/279 del 17 maggio 2006;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda «Salvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento, concluso in data 16 dicembre 2005 tra la suddetta azienda e le rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL, FAISA-CISAL;

Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda «Salvatore Lumia S.r.l.» di Agrigento, alle rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL e FAISA-CISAL, al prefetto di Agrigento, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2005, presso la sede aziendale di Agrigento della «Salvatore Lumia S.r.l.», si riuniscono per l'azienda:

il dott. Francesco Zicari e il dott. Salvatore Zicari,

per la rappresentanza sindacale aziendale i signori:

Alfonso Scalia (FIT-CISL) e Alberto Guzzardo (FAISA-CISAL) per discutere, su convocazione dell'azienda, il seguente O.d.G.: adeguamento fasce orarie dei servizi garantiti in caso decreto-legge sciopero.

1) Prende la parola in dott. Francesco Zicari che richiama quanto dichiarato nel verbale della riunione del 12 ottobre 2005 in cui ha segnalato l'opportunità di adeguare le fasce orarie aziendali dei servizi garantiti in caso di sciopero a quelle stabilite in sede regionale dalle segreterie regionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti, UGL e FAISA-CISAL insieme alla sezione regionale dell'ANAV (associazione cui l'azienda aderisce).

Per questi motivi, diffusamente dettagliati nel predetto verbale di riunione del 12 ottobre 2005, l'azienda propone di modificare le esistenti fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero nelle seguenti: delle ore 6 alle 9 e dalle ore 13,30 alle 16,30.

I rappresentanti sindacali si dichiarano concordi.

Pertanto si stabilisce che dalla data odierna le fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero sono così individuate: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30.

Sono inoltre richiamate e ratificate da tutti i presenti le norme contenute nel citato verbale delle organizzazioni regionali del 23 giugno 2005 ed esattamente:

a) procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alta ripresa del servizio (vedi nota*);

b) garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori degli impianti e dei mezzi (vedi nota**);

Il presente verbale, a cura dell'azienda, sarà trasmesso alle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali di cui al citato verbale regionale, all'ANAV Sicilia e alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché affisso presso le sedi aziendali per almeno quindici giorni.

NOTA:

(*) Con l'inizio dell'astensione dal lavoro i mezzi, completate le corse già iniziate, saranno, ove previsto, rimessati presso il deposito aziendale, ove esistente, oppure in altro luogo convenzionalmente utilizzato, da dove saranno riconsegnati al personale in servizio al termine dell'astensione stessa per riprendere il regolare esercizio dai rispettivi capilinea.

(**) Durante l'astensione dal lavoro almeno un operatore di officina dovrà presidiare l'impianto fisso al fine di prestare soccorso in caso di emergenza, limitando al massimo il disagio per l'utenza e garantendo la sicurezza dell'esercizio.

2) I rappresentanti aziendali procedono, quindi, ad informare la rappresentanza sindacale aziendale in merito a: organico, fabbisogno aziendale, turni di servizio, ricorso ad assunzioni a tempo determinato e al lavoro somministrato, assolvendo a quanto previsto dall'art. 2, lettere *A* ed *E* dell'accordo nazionale 20 novembre 2004 in merito alla comunicazione semestrale alla rappresentanze sindacali aziendali sul numero dei contratti a termine in corso, sulla necessità o meno di assunzioni e sul ricorso al lavoro somministrato.

Letto, confermato e sottoscritto.

07A01662

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

DECRETO 6 febbraio 2007.

Modificazione dello statuto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto di IMT alti studi (nel seguito IMT) approvato con decreto ministeriale MIUR del 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, e in particolare l'art. 6 che stabilisce ai commi 9, 10 e 11:

«9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel Bollettino ufficiale del Ministero»;

Vista la delibera del consiglio provvisorio di IMT del 23 novembre 2006, con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta il nuovo statuto di IMT alti studi Lucca e con la quale si è dato mandato al direttore di IMT di completare il relativo *iter*;

Vista la comunicazione di questa direzione, prot. n. 1046 del 30 novembre 2006 con la quale si è provveduto all'invio, con raccomandata a/r al Ministero dell'università e della ricerca, del testo del nuovo statuto di IMT ai sensi del suddetto art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Vista l'assenza di rilievo da parte del Ministro entro il termine perentorio dei sessanta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione;

Decreta:

L'emanazione del nuovo statuto di IMT alti studi Lucca allegato, parte, integrante del presente decreto.

Lucca, 6 febbraio 2007

Il direttore: PAMMOLLI

ALLEGATO

IMT ALTI STUDI LUCCA

STATUTO

Art. 1.

Carattere e finalità della Scuola

1. La Scuola IMT (Istituzioni, mercati, tecnologie) alti studi, con sede a Lucca, di seguito denominata Scuola, è istituto statale di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile. La Scuola è nata dalla comune volontà e per iniziativa congiunta delle Università LUISS «Guido Carli» di Roma (di seguito LUISS), Politecnico di Milano, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa (di seguito Scuola Sant'Anna), Università di Pisa e della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca (di seguito FLAFR).

2. La Scuola opera sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica, realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.

3. La Scuola promuove la realizzazione delle condizioni e dei servizi che rendono effettivo il diritto allo studio, all'interno di un assetto meritocratico.

4. La Scuola adotta un modello di gestione incentrato su: direzione per obiettivi, valutazione dei risultati, applicazione diffusa del principio di responsabilità.

5. La Scuola svolge la propria attività di insegnamento e di ricerca assumendo e realizzando iniziative autonome nonché promuovendo stabili collaborazioni con università italiane e straniere.

6. La Scuola opera in stretto collegamento e con la partecipazione della FLAFR, che concorre a sostenerne lo sviluppo e la crescita.

7. In particolare, anche in virtù della vicinanza territoriale e delle maggiori possibilità di interazione, la Scuola considera quali partner naturali l'Università di Pisa, la Scuola Sant'Anna e la FLAFR. Il ruolo delle istituzioni universitarie pisane è disciplinato dall'art. 5.

Art. 2.

Carattere nazionale e internazionale delle attività
Attenzione al territorio

1. La Scuola promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca, tenendo conto degli indirizzi ministeriali e favorendo la partecipazione di docenti e allievi a progetti e gruppi di ricerca internazionali.

2. A tal fine, la Scuola:

a) favorisce la mobilità di allievi, ricercatori e docenti;

b) attrae allievi e giovani docenti dall'estero, adottando procedure di selezione aperte a livello internazionale;

c) forma dottori e ricercatori che siano competitivi sul piano nazionale e internazionale ed in grado di dare sostegno professionale specifico alle istituzioni e alle imprese del territorio;

d) assicura la possibilità per gli allievi di fruire di periodi di apprendimento e studio presso università italiane e straniere;

e) si avvale, nei percorsi formativi, anche del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;

f) sottopone le proprie attività a processi di valutazione costanti, secondo i più accreditati standard, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale;

g) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;

h) promuove la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico.

Art. 3.

Attività formative e titoli

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Scuola promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, corsi di alta formazione post-laurea di primo e di secondo livello e, conseguentemente, rilascia i relativi titoli.

Art. 4.

Ricerca

1. La ricerca, parte integrante dell'attività della Scuola, costituisce dovere specifico per docenti e allievi.

2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprietà intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.

3. La Scuola promuove il trasferimento dei risultati della ricerca.

Art. 5.

Rapporti con le istituzioni universitarie pisane

1. Sulla base di appositi accordi la Scuola può definire le forme e le modalità di collaborazione con l'Università di Pisa e la Scuola Sant'Anna.

2. Le collaborazioni potranno realizzarsi tramite:

a) l'utilizzazione di strutture e laboratori per la formazione e l'addestramento degli allievi della Scuola, già operanti nelle istituzioni universitarie pisane;

b) la realizzazione di nuove strutture e laboratori volti alla migliore integrazione delle attività universitarie della Scuola con il sistema produttivo territoriale;

c) la possibilità di fruizione del patrimonio documentario, archivistico e bibliotecario delle istituzioni pisane per attività di ricerca e di formazione;

d) l'istituzione di corsi di dottorato in collaborazione e interazione tra la Scuola e le istituzioni universitarie pisane, in una logica di complementarità.

Art. 6.

O r g a n i

1. Sono organi della Scuola:

a) il consiglio direttivo;

b) il consiglio accademico;

c) il direttore.

Art. 7.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il direttore, che lo presiede;

b) sei rappresentanti della FLAFR;

c) un rappresentante dell'Università di Pisa;

d) un rappresentante della Scuola Sant'Anna;

e) un rappresentante del Politecnico di Milano;

f) un rappresentante dell'Università LUISS;

g) due membri designati congiuntamente dalle altre università con le quali la Scuola instaura rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 5;

h) il dirigente amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

2. Il consiglio direttivo esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

a) approva la programmazione triennale e la pianificazione annuale delle correlate attività, ivi compreso il fabbisogno del personale docente e tecnico-amministrativo, nonché l'allocazione delle risorse alle strutture didattiche e scientifiche della Scuola;

b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

c) delibera sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni, e sul conto consuntivo;

d) delibera sui regolamenti generali; approva il regolamento didattico e i regolamenti di funzionamento delle strutture;

e) nomina il direttore, secondo le procedure di cui all'art. 9;

f) nomina il dirigente amministrativo;

g) nomina il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori dei conti;

h) approva l'istituzione e la soppressione di corsi di studio;

i) approva la costituzione e la soppressione di aree e laboratori di ricerca dotati di autonomia gestionale e finanziaria, definendo le relative linee di responsabilità;

j) delibera sulla struttura organizzativa (uffici e servizi centrali) e definisce la pianta organica del personale tecnico-amministrativo;

k) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzioni a titolo oneroso;

l) delibera sulla retribuzione del personale docente e sul trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa vigente;

m) determina le indennità di funzione da attribuire ai componenti degli organi previsti dal presente statuto;

n) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulle proposte di modifica dello statuto, acquisito il parere del consiglio accademico;

o) esercita, nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti nonché dalle norme generali e speciali concernenti le università.

3. I componenti del consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e possono essere confermati, consecutivamente, una sola volta.

Art. 8.

Consiglio accademico

1. Il consiglio accademico è presieduto dal direttore, che lo convoca di sua iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

2. Il consiglio accademico è composto da tutti i professori e i ricercatori a tempo pieno presso la Scuola e da una rappresentanza degli allievi dei corsi di dottorato pari al 10% del numero complessivo dei componenti del consiglio, con arrotondamento all'intero superiore.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio accademico sono svolte dal dirigente amministrativo o da un funzionario da lui incaricato.

4. Il consiglio accademico:

a) delibera in ordine alla chiamata dei professori assunti con contratto a tempo pieno;

b) provvede alla designazione dei coordinatori dei corsi di studio di cui all'art. 3;

c) delibera sui regolamenti e sui bandi di carattere didattico-scientifico;

d) delibera sugli incarichi di insegnamento nelle ipotesi previste dai regolamenti generali della Scuola;

e) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo la costituzione e la soppressione dei corsi di studio di cui all'art. 3;

f) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo l'istituzione e la soppressione di aree e laboratori di ricerca dotati di propria autonomia gestionale e finanziaria, definendo le relative linee di responsabilità;

g) esprime parere non vincolante, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulla proposte di modifica dello statuto.

5. I componenti elettivi del consiglio accademico durano in carica un anno; possono essere confermati, consecutivamente, una sola volta.

Art. 9.

Direttore

1. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo, anche al di fuori dell'ambito della Scuola, scegliendo un professore di riconosciuta qualificazione scientifico-accademica a livello internazionale, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere non vincolante del consiglio accademico.

2. Il direttore dura in carica un quadriennio e può essere confermato continuativamente per una sola volta. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato si procede entro due mesi a nuova nomina. In tal caso, la durata del mandato deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio successivo.

4. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del direttore le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio accademico, con maggiore anzianità nella qualifica.

5. Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale della Scuola;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo, fissando l'ordine del giorno;

c) convoca e presiede il consiglio accademico, fissando l'ordine del giorno;

d) emana i regolamenti e i bandi di carattere didattico-scientifico;

e) emana i regolamenti e i bandi di carattere tecnico-amministrativo;

f) adotta i provvedimenti di necessità e urgenza di competenza del consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

g) conferisce i titoli rilasciati dalla Scuola, anche congiuntamente ad altre università;

h) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;

j) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola attraverso gli strumenti più idonei;

k) cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio accademico e dal consiglio direttivo;

l) cura le relazioni con organismi rappresentativi, nazionali o stranieri, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività della Scuola e potenziare la sua offerta formativa;

m) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo statuto e da altri regolamenti.

6. Il direttore può nominare un vicedirettore con funzione vicaria.

7. È facoltà del direttore, sentito il consiglio direttivo e il consiglio accademico, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche non appartenenti ad organi della Scuola, per collaborazioni connesse all'attività scientifica e a progetti di innovazione di interesse del territorio.

Art. 10.

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola deve conformarsi ai seguenti principi:

a) tutti i mandati decorrono dall'inizio dell'anno accademico della Scuola;

b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio; l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti non sono stati eletti o designati. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui all'art. 7, primo comma; il consigliere più anziano di età cura la verifica del *quorum* strutturale ed avvia subito le procedure per l'elezione del direttore;

c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera *b)*;

e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, il collegio è presieduto dal vicario se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito, ovvero non sia stato nominato, esercita le funzioni il consigliere anagraficamente più anziano in Consiglio direttivo;

f) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente del collegio ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta se approvata da tutti i componenti del collegio presenti nella seduta;

g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;

h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;

i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;

j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.

2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.

Art. 11.

Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali

1. Tutte le riunioni di organi collegiali della Scuola possono avere luogo attraverso strumenti di audioconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente del collegio, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente, o chi lo sostituisce, sia il segretario verbalizzante.

2. Per tutte le riunioni è necessario che sia fornita previamente la documentazione rilevante ai fini delle decisioni da assumere.

Art. 12.

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo, presieduto a rotazione da uno dei suoi componenti nel seguente ordine, è composto da:

a) il Presidente della FLAFR;

b) il Rettore dell'Università di Pisa;

c) il Direttore della Scuola Sant'Anna;

d) il Rettore dell'Università LUISS;

e) il Rettore del Politecnico di Milano.

2. Alle sedute viene invitato il Direttore della Scuola.

3. Il Comitato di indirizzo è organo consultivo e propositivo per le linee generali di attività didattica e di ricerca e per la programmazione pluriennale strategica, con particolare riferimento all'attivazione di nuovi corsi di studio ed alla realizzazione di progetti di innovazione di interesse del territorio.

4. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno in occasione della predisposizione del programma di attività.

Art. 13.

Scientific Advisory Board

1. Lo Scientific Advisory Board è organo consultivo per l'attività didattica e di ricerca, nonché per la programmazione pluriennale strategica.

2. Lo Scientific Advisory Board è composto da cinque membri designati dal Consiglio direttivo tra esponenti della comunità scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attività della Scuola.

3. Lo Scientific Advisory Board si riunisce di norma una volta all'anno e predispone una relazione sull'attività di ricerca svolta e sull'organizzazione e la qualità dell'attività didattica.

Art. 14.

Programmazione pluriennale strategica

1. La programmazione pluriennale definisce le linee di sviluppo strategico della Scuola, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e dell'insegnamento, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie e attrezzature, il fabbisogno finanziario, il numero delle unità di personale docente e ricercatore, l'organico del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per lo sviluppo programmatico delle risorse e delle attività.

2. La programmazione pluriennale è predisposta dal Direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio direttivo, sentito il Consiglio accademico.

3. Il Nucleo di valutazione e lo Scientific Advisory Board curano il monitoraggio dell'attuazione della programmazione pluriennale e verificano ogni anno gli obiettivi raggiunti riferendone al Consiglio direttivo.

Art. 15.

Pianificazione annuale

1. La pianificazione annuale è la traduzione operativa e dettagliata della programmazione pluriennale su scala annuale e comprende:

a) il bilancio di previsione;

b) l'allocazione delle risorse a corsi di studio, aree e laboratori di ricerca;

c) l'istituzione, la definizione e gli obiettivi di corsi, aree o laboratori di ricerca e la loro soppressione;

d) le nomine e le responsabilità dei coordinatori di corsi, aree o laboratori di ricerca;

e) le variazioni alla struttura e all'organizzazione dell'amministrazione.

2. La pianificazione annuale è predisposta dal Direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio direttivo.

3. Per i punti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1 è obbligatoria l'acquisizione del parere del Consiglio accademico.

Art. 16.

Dirigente amministrativo

1. Il Dirigente amministrativo:

a) è responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa della Scuola;

b) è responsabile dell'amministrazione della Scuola, che comprende servizi, uffici, e centri di servizio, anche in collaborazione con terzi;

c) esplica l'attività di indirizzo, di gestione, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale tecnico-amministrativo;

d) può delegare sue funzioni ai dirigenti in servizio presso la Scuola, secondo esigenze di volta in volta individuate;

e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti finanziari, tecnici e amministrativi.

2. Il Dirigente amministrativo è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna proposta dalla FLAFR. Dura in carica fino alla fine del quarto anno accademico successivo all'anno di nomina. Può essere confermato.

3. Per gravi motivi il Dirigente amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del Consiglio direttivo.

4. Il Dirigente amministrativo può conferire l'incarico di vicario, scegliendolo fra i dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali della Scuola. Il Dirigente amministrativo vicario sostituisce il Dirigente amministrativo in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

5. Il Dirigente amministrativo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un dirigente nominato dal Consiglio direttivo.

Art. 17.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è composto da tre membri nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, non facenti parte del personale docente o tecnico-amministrativo della Scuola. È coadiuvato da una segreteria tecnica.

2. I componenti del Nucleo ed il suo presidente sono nominati dal Consiglio direttivo e rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato del Consiglio. I componenti del Nucleo possono essere riconfermati per non più di una volta consecutivamente.

3. L'incarico di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito della Scuola.

4. Il Nucleo di valutazione valuta l'andamento della gestione della Scuola e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio direttivo e al Consiglio accademico.

5. In particolare il Nucleo:

a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici della Scuola, con particolare riferimento alla programmazione triennale;

b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttività ed il perseguimento della qualità della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

c) valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità;

d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal Consiglio direttivo.

6. Il Nucleo esercita ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.

7. Al Nucleo vengono assicurati:

a) l'autonomia operativa;

b) le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività;

c) il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 18.

Collegio dei revisori

1. La revisione della gestione amministrativa e contabile della Scuola è effettuata da un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei revisori contabili. I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio direttivo.

2. Due componenti effettivi sono scelti tra i dirigenti rispettivamente afferenti ai ruoli del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti nel Registro dei revisori contabili.

3. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati consecutivamente più di una volta. I Revisori restano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina.

4. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, a tal fine redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa.

5. Le norme per il funzionamento del Collegio sono stabilite nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 19.

Professori e ricercatori

1. Per il perseguimento dei propri fini, la Scuola si avvale di un corpo accademico, costituito da professori, italiani e stranieri, assunti a tempo pieno, con contratto a tempo determinato rinnovabile. Al termine di un quadriennio dalla emanazione del presente Statuto il consiglio direttivo della Scuola valuterà l'opportunità di una proposta di modifica statutaria che consenta il reclutamento anche di personale docente a tempo indeterminato. La Scuola si avvale altresì di ricercatori a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente. Con delibera del Consiglio direttivo è fissato il numero massimo di professori e ricercatori da chiamare a svolgere attività a tempo pieno. I professori a tempo pieno presso la Scuola sono collocati, d'intesa con l'istituzione di appartenenza e per tutta la durata dell'incarico in aspettativa senza assegni, fuori ruolo o in posizioni analoghe in relazione all'ordinamento di riferimento e conservano il trattamento economico in godimento e l'anzianità di servizio.

2. La Scuola, per lo svolgimento di specifiche attività didattiche e di ricerca, si avvale inoltre di professori a tempo parziale, italiani e stranieri, nonché di personale di ricerca, secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.

3. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti a carico del bilancio della Scuola.

Art. 20.

Personale tecnico-amministrativo

1. La Scuola con delibera del Consiglio direttivo, fissa l'organico del personale tecnico-amministrativo, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e nel rispetto dei parametri fissati dalla legge.

Art. 21.

Esercizio finanziario

1. L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.

2. Entro tale termine il Consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.

3. Contenuto, struttura e modalità di formazione e approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 22.

Fonti di finanziamento - Patrimonio

1. Le entrate della Scuola sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi di soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni;

c) altre forme di finanziamento, quali proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalità;

d) eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea.

2. La Scuola, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione se le convenzioni d'uso lo prevedono.

Art. 23.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in conformità alle disposizioni sulla contabilità delle università, disciplina, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato con decreto del Direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dal medesimo art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 24.

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.

Art. 25.

Norme transitorie

1. Fino alla costituzione del Consiglio accademico ai sensi dell'art. 8, le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio accademico è validamente costituito, in sede di prima attuazione del presente Statuto, con la presenza di almeno cinque professori a tempo pieno.

3. Fino alla designazione dei due membri del Consiglio direttivo di cui all'art. 7, comma 1, lettera *g)*, da effettuarsi congiuntamente dalle università con le quali la Scuola instaura rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, gli stessi membri sono designati d'intesa dai rettori delle Università di cui all'art. 1, comma 1. Il mandato dei membri così nominati cessa automaticamente, secondo l'ordine di nomina, al momento della comunicazione dell'avvenuta designazione congiunta, da parte delle altre università, di uno o di entrambi i membri nominati nei modi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *g)*.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Consiglio direttivo.

NOTA AGGIUNTIVA.

Affinché il sistema universitario pisano sia interamente rappresentato nella Scuola, la Scuola Normale Superiore sarà formalmente invitata ad aderire al progetto scientifico e organizzativo realizzato dal presente Statuto.

Nel caso di adesione lo Statuto sarà modificato come segue:

1) inserimento della Scuola Normale Superiore nell'art. 1, comma 7 e nell'art. 5, comma 1.

2) inserimento di un rappresentante della Scuola Normale Superiore tra i membri del Consiglio direttivo di cui all'art. 7, comma 1, e contestuale riduzione a 1 dei membri di cui alla lettera *g)*.

3) inserimento del Direttore della Scuola Normale Superiore tra i membri del Comitato di indirizzo di cui all'art. 12.

07A01675

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14478-XV.J(3293) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

FSM0732-100 (d.f.: FS 956) (massa netta g 1050,00);

FS HCD-01 (d.f.: PS 1058) (massa netta g 1420,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria con esercizio in Giugliano in Campania, località Scafarea, vicinale S. Iuliano (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11310-XV.J(3504) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Colangelo sferica A/100 (massa netta g 400);

Colangelo sferica A/130 (massa netta g 1010);

Colangelo sferica A/160 (massa netta g 1700);

Colangelo cilindrica A/70 (massa netta g 336);

Colangelo cilindrica A/80 (massa netta g 397);

Colangelo cilindrica A/100 (massa netta g 831);

Colangelo cilindrica A/130 (massa netta g 1655);

Colangelo cilindrica A/140 (massa netta g 1582);

Colangelo cilindrica A/150 (massa netta g 2576);

Colangelo cilindrica A/160 (massa netta g 2929);

Colangelo cilindrica A/180 controbomba (massa netta g 6160);

Colangelo cilindrica A/210 controbomba (massa netta g 7576);

Colangelo cilindrica B/130 (massa netta g 967);

Colangelo cilindrica B/180 (massa netta g 3540);

Colangelo tonante A/110 (massa netta g 330);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Colangelo Lucio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Avigliano (Potenza), contrada Fossa del Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5976-XV.J(3950) del 5 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Granata 10 lampi lanci C 80» (massa netta g 253,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio in Frisa (Chieti) - Contrada Loco Paiuco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1273-XV.J(4173) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«1 A.P.E. Parente» (massa attiva g 366);

«2 A.P.E. Parente» (massa attiva g 235);

«3 A.P.E. Parente» (massa attiva g 175);

«4 A.P.E. Parente» (massa attiva g 175);

«5 A.P.E. Parente» (massa attiva g 235);

«6 A.P.E. Parente» (massa attiva g 466);

«7 A.P.E. Parente» (massa attiva g 345);

«8 A.P.E. Parente» (massa attiva g 345);

«9 A.P.E. Parente» (massa attiva g 345);

«10 A.P.E. Parente» (massa attiva g 345);

«11 A.P.E. Parente» (massa attiva g 345);

«12 A.P.E. Parente» (massa attiva g 345);

«13 A.P.E. Parente» (massa attiva g 345),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Romualdo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio in Bergantino (Rovigo), via Cavo Grande n. 1, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11358-XV.J(3868) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1S-3/GC (massa netta g 29,00);

Martarello 1S-3/RC (massa netta g 29,00);

Martarello 1S-3/LC (massa netta g 29,00);

Martarello 1S-3/YC (massa netta g 29,00);.

Martarello 1S-3/CC (massa netta g 29,00);

Martarello 1S-3/BC (massa netta g 29,00);

Martarello 1S-3/OC (massa netta g 29,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 11114-XV.J(3867) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SV-5/BCC (massa netta g 130);

Martarello 1SV-5/CCB (massa netta g 130);

Martarello 1SV-5/CCG (massa netta g 130);

Martarello 1SV-5/CCR (massa netta g 130),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12655-XV.J(3865) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SC-4/NO (massa netta g 42);

Martarello 1SC-4/NB (massa netta g 42);

Martarello 1SC-4/NY (massa netta g 42);

Martarello 1SC-4/NL (massa netta g 42);

Martarello 1SC-4/NR (massa netta g 42);

Martarello 1SC-4/NG (massa netta g 42);

Martarello 1SC-4/NV (massa netta g 42);

Martarello 1SC-4/C (massa netta g 42);

Martarello 1SC-4/S (massa netta g 42),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecrnci di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11029-XV.J(3864) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SV-4/GX (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/NRX (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/CX (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/BX (massa netta g 62),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento dì esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio deì predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13144-XV.J(4090) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«Martarello C.100-NO» (massa netta g 660,00);

«Martarello C.100-NB» (massa netta g 660,00);

«Martarello C.100-NY» (massa netta g 660,00);

«Martarello C.100-NL» (massa netta g 660,00);

«Martarello C.100-NR» (massa netta g 660,00);

«Martarello C.100-NG» (massa netta g 660,00);

«Martarello C.100-NV» (massa netta g 660,00);

«Martarello C.100-C» (massa netta g 660,00);

«Martarello C.100-S» (massa nettag 660,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11354-XV.J(3879) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SV-4/CB (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/CG (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/YNR (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/RB (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/RNG (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/RS (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/SR (massa netta g 62),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sesanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11344-XV.J(3877) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1S-3/NO (massa netta g 29);

Martarello 1S-3/NB (massa netta g 29);

Martarello 1S-3/NY (massa netta g 29);

Martarello 1S-3/NL (massa netta g 29);

Martarello 1S-3/NR (massa netta g 29);

Martarello 1S-3/NG (massa netta g 29);

Martarello IS-3/NV (massa netta g 29);

Martarello 1S-3/C (massa netta g 29);

Martarello 1S-3/C (massa netta g 29),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella lv categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16689-XV.J(4115) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SC-4/O (massa netta g 42,00);

Martarello 1SC-4/B (massa netta g 42,00);

Martarello 1SC-4/Y (massa netta g 42,00);

Martarello 1SC-4/L (massa netta g 42,00);

Martarello 1SC-4/R (massa netta g 42,00);

Martarello 1SC-4/G (massa netta g 42,00);

Martarello 1SC-4/V (massa netta g 42,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolre di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo) - via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4896-XV.J(4266) del 5 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato «1-Martarello EMP-NO-P» (massa netta mg 6) è riconosciuto, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13128-XV.J(4088) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello C.65-8R (massa netta g 215,00);

Martarello C.75-12R (massa netta g 304,00);

Martarello C.75-RW (massa netta g 319,00);

Martarello C.75-VSL (massa netta g 338,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13129-XV.J(4089) del 5 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«Martarello C.65-NO» (massa netta g 218,00);

«Martarello C.65-NB» (massa netta g 218,00);

«Martarello C.65-NY» (massa netta g 218,00);

«Martarello C.65-NL» (massa netta g 218,00);

«Martarello C.65-NR» (massa netta g 218,00);

«Martarello C.65-NG» (massa netta g 218,00);

«Martarello C.65-NV» (massa netta g 218,00);

«Martarello C.65-C» (massa netta g 218,00);

«Martarello C.65-S» (massa netta g 218,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivarnente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1209-XV.J(4170) del 5 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato «NAP Cilindro rosso calibro 70 mm» (massa netta g 435,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio in Torremaggiore (Foggia) - Contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1208-XV.J(4171) del 5 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato «NAP Sfera mizar rossa calibro 125 mm» (massa netta g 864,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio in Torremaggiore (Foggia) - Contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1207-XV.J(4172) del 5 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato «NAP Sfera mizar verde calibro 92 mm» (massa netta g 397,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio in Torremaggiore (Foggia) - Contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

07A01417-07A01613

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini, a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Esaminata la domanda, presentata dal Consorzio tutela vini «Collio», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota datata 19 ottobre 2006, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra detto, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»;

Ha espresso, nella riunione del 31 gennaio 2007, il parere favorevole alla istanza in argomento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, le modifiche da apportare agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, del disciplinare di produzione, così come specificato nel testo annesso, che si provvede a pubblicare interamente per una migliore lettura.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina

dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLIO GORIZIANO» O «COLLIO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Collio Goriziano» o «Collio» Bianco;

«Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay;

«Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia *(da Malvasia istriana b.)*;

«Collio Goriziano» o «Collio» Muller Thurgau;

«Collio Goriziano» o «Collio» Picolit;

«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco;

«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio;

«Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o Ribolla gialla;

«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling *(da Riesling renano)*;

«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico;

«Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon;

«Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano;

«Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico;

«Collio Goriziano» o «Collio» Rosso;

«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet;

«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc;

«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Sauvignon;

«Collio Goriziano» o «Collio» Merlot;

«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero.

2. Le tipologie di vini di cui al precedente comma possono essere accompagnate dalla menzione «riserva», se sottoposte ad un periodo di invecchiamento i cui termini sono riportati al successivo art. 7.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;

Malvasia *(da Malvasia istriana b.)*;

Müller Thurgau;

Picolit;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Ribolla o Ribolla gialla;

Riesling *(da Riesling renano)*;

Riesling italico;

Sauvignon;

Tocai friulano;

Traminer aromatico;

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Merlot;

Pinot nero,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, anche altre uve non aromatiche ed i relativi vini, provenienti dai vitigni con bacca di colore analogo, di cui al comma 1 del presente disciplinare.

2. La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.

3. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione bianco o rosso, è riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varietà del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici Müller Thurgau e Traminer aromatico, i quali non possono superare il 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:

Prima zona:

tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mericco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormòns. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormòns, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al casello in prossimità del km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormòns n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormòns-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso Nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione;

Seconda zona:

tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'Agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della col-

lina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a Nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso Ovest, segue la strada per Case Bressan (q. 48), giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso Sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad Ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso Nord-Est fino al Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n. 351 fino a Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella prima zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 metri sul livello del mare.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità minima di 4000 ceppi ad ettaro.

4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il «Picolit» ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni.

5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per il «Picolit» ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il «Picolit» e del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come «vino da tavola». Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.

7. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, fino all'invaiatura.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie «riserva» debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

3. È inoltre facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possano effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere terreni vitati iscritti all'Albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo vigneti della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

4. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per tutti i vini, eccetto che per il «Picolit» per il quale detto limite viene fissato al 13%.

5. È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini, dello stesso colore, aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», in tutte le sue tipologie, purché i quantitativi totali di vino aggiunti, ottenuti dai vitigni di cui al precedente art. 2, comma 1, non superino il 15%.

6. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini «riserva» di cui al successivo art. 7 decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) «Collio Goriziano» o «Collio» tipologia bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso talvolta con riflessi ramati;

odore: delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

2) «Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

3) «Collio Goriziano» o «Collo» Malvasia:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

4) «Collio Goriziano» o «Collio» Müller Thurgau:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

5) «Collio Goriziano» o «Collio» Picolit:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: delicato, fine, gradevole;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

6) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

7) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

8) «Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o Ribolla gialla:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

9) «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

10) «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: speciale, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

11) «Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/1.

12) «Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

13) «Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

odore: aroma tipico caratteristico;

sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

14) «Collio Goriziano» o «Collo» tipologia rosso:

colore: rubino, con eventuali riflessi granati;

odore: leggermente erbaceo, vinoso;

sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

15) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet:

colore: rubino, con riflessi granati;

odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;

sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

16) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc:

colore: rubino, abbastanza intenso;

odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

17) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Sauvignon:

colore: rubino, con riflessi granati;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

18) «Collio Goriziano» o «Collio» Merlot:

colore: rosso rubino non molto intenso;

odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

19) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva «riserva» di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalità di invecchiamento.

I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

Invecchiamento

I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il «Picolit», ed estratto non riduttore minimo di 18 g/l per i bianchi e di 22 g/l per i rossi, possono adottare la specificazione aggiuntiva «riserva, purché:

1) i vini non abbiano subito operazioni di arricchimento;

2) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 30 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

3) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 20 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1. è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

2. le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. Lo stesso criterio è adottato per l'indicazione delle tipologie. Rosso è obbligatoria, bianco è facoltativa.

3. i vini con denominazione di origine «Collio Goriziano» o «Collio» debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

4. i caratteri utilizzati per l'indicazione «riserva» non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno;

5. è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così designati sono stati ottenuti.

07A01519

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% liquida Sanizoo S.r.l.».

Estratto decreto n. 54/26 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 20% LIQUIDA SANIZOO S.r.l. (ex integratore medicato Sanimetossina 200 L).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l. con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103354015;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103354027.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a 6 mesi), polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche sensibili alla sulfadimetossina;

suini (fino a 6 mesi): enteriti batteriche sensibili alla sulfadimetossina;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche sensibili alla sulfadimetossina.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 28 giorni; suini(fino a 6 mesi): 28 giorni; polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 15 giorni.

Non somministrare a galline che producono uova destinate al consumo umano.

Validità: in confezione integra 12 mesi; dopo la prima apertura del contenitore 4 mesi; dopo diluizione 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A01639

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Sanizoo S.r.l.».

Estratto decreto n. 54/27 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 20% SANIZOO SRL (ex integratore medicato SANIMETOSSINA 200).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l. con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103355018;

sacco da 5 kg - A.I.C. N. 103355020.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a 6 mesi), polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche sensibili alla sulfadimetossina;

suini (fino a 6 mesi): enteriti batteriche sensibili alla sulfadimetossina;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche sensibili alla sulfadimetossina;

conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa: vitelli da latte: 28 giorni; suini (fino a 6 mesi): 28 giorni, polli da carne: 15 giorni.

Non somministrare a galline che producono uova destinate al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 12 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 4 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A01638

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sanilan 100 Premix»

Estratto decreto n. 54/28 del 9 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi SANILAN 100 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103367013;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103367025.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina 100 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini: 16 giorni;

broilers: 12 giorni per le carni.

Non somministrare a galline che producono uova destinate al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 12 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 4 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro 30 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A01637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Orbeseal».

Estratto provvedimento n. 18 del 7 febbraio 2007

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0172/001/II/007.

Specialità medicinale per uso veterinario ORBESEAL (subnitrato di bismuto) infusione endomammaria non antibiotica per vacche in asciutta, nelle confezioni:

confezione da 24 siringhe - A.I.C. n. 103593012;

confezione da 60 siringhe - A.I.C. n. 103593024;

confezione da 120 siringhe - A.I.C. n. 103593036.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), SS 156, Km 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto: variazione tipo II: modifica delle indicazioni d'uso al punto 5.2 del SPC e revisione del punto 5.8 del SPC.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto, al punto 5.2 — «Indicazioni per l'uso, specificando le specie target e il tipo di trattamento (preventivo, curativo o scopi diagnostici)» — che ora è il seguente:

«per la prevenzione delle nuove infezioni intramammarie durante tutto il periodo dell'asciutta.

Nelle bovine presumibilmente non affette da mastite subclinica, Orbeseal può essere utilizzato da solo per la gestione dell'asciutta e per il controllo delle mastiti.

La selezione delle bovine da sottoporre al singolo trattamento con Orbeseal dovrebbe essere basata sulla valutazione clinica del veterinario. I criteri di selezione possono essere basati sulla anamnesi relativa a mastiti e conteggi individuali di cellule somatiche o a test riconosciuti per la diagnosi di mastiti subcliniche o ad esami batteriologici».

È autorizzata altresì la revisione del punto 5.8 del SPCP — «Posologia e modalità di somministrazione» — che ora è il seguente:

«Solo per infusione endomammaria.

Somministrare il contenuto di una siringa di Orbeseal all'interno di ogni quarto mammario immediatamente dopo l'ultima mungitura della lattazione (alla messa in asciutta). Non massaggiare il capezzolo o la mammella dopo la somministrazione del prodotto.

È essenziale che il capezzolo venga attentamente pulito e disinfettato con disinfettante chirurgico o salviette impregnate di alcool. I capezzoli dovrebbero essere puliti fino a che le salviette non sono più visibilmente sporche e dovrebbero essere fatti asciugare prima dell'infusione. Somministrare in modo asettico ed assicurarsi di non contaminare il beccuccio della siringa. Dopo la somministrazione è consigliabile usare un appropriato disinfettante per il capezzolo (liquido o spray)».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A01633

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dervaximyxo SG33».

Estratto provvedimento n. 19 del 7 febbraio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DERVAXIMYXO SG33, nelle confezioni:

flacone 20 dosi + flacone diluente 2 ml - A.I.C. n. 102292012;

flacone 40 dosi + flacone diluente 4 ml - A.I.C. n 102292024;

flacone 10 dosi + flacone diluente 1 ml - A.I.C. n 102292036;

10 flaconi 10 dosi + 10 flaconi diluente 1 ml - A.I.C. n. 102292048;

10 flaconi 20 dosi + 10 flaconi diluente 2 ml - A.I.C. n. 102292051;

10 flaconi 40 dosi + 10 flaconi diluente 4 ml - A.I.C. n. 102292063.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: trasferimento del controllo Qualità e Rilascio lotti presso un nuovo sito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente il trasferimento del controllo Qualità e rilascio lotti presso il sito produttivo:

Merial Laboratoire de Porte des Alpes 99 rue de l'aviation - 69800 Saint-Priest - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dinalgen soluzione iniettabile»

Estratto provvedimento n. 20 del 7 febbraio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario DINALGEN soluzione iniettabile.

Tutte le confezioni: A.I.C. n. 103700.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.a. con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Cristoni 32-42 - codice fiscale n. 07306141008.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42,a)1 – modifica periodo di validità (estensione).

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti con la precedente validità possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01631

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alendronato Merck Generics»

Estratto determinazione n. 377 del 6 febbraio 2007

Medicinale: ALENDRONATO MERCK GENERICS

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

70 mg compresse 4 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037198013/M (in base 10) 13H65X (in base 32);

70 mg compresse 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037198025/M (in base 10) 13H669 (in base 32);

70 mg compresse 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037198037/M (in base 10) 13H66P (in base 32);

70 mg compresse 4 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037198049/M (in base 10) 13H671 (in base 32);

70 mg compresse 8 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037198052/M (in base 10) 13H674 (in base 32);

70 mg compresse 12 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037198064/M (in base 10) 13H67J (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione, ogni compressa contiene:

principio attivo: 70 mg di acido alendronico in forma di alendronato sodico;

eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), lattosio monoidrato, sodio croscarmelloso, magnesio stearato (E572), povidone.

Produzione e rilascio dei lotti:

Mc Dermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Ireland;

Generics UK Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom;

Ulteriore sito produttivo: Generics (UK) Limited Amor Way Letchworth Herts SG6 1 UG United Kingdom.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. L'alendronato riduce il rischio di fratture sia delle vertebre sia dell'anca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 70 mg compresse 4 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037198013/M (in base 10) 13H65X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 79;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 17,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 28,11 euro;

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01459

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olprezide»

Estratto determinazione n. 378 del 6 febbraio 2007

Medicinale: OLPREZIDE.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Lussemburgo.

Confezioni:

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109016/M (in base 10) 13DH8S (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109028/M (in base 10) 13DH94 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109030/M (in base 10) 13DH96 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109042/M (in base 10) 13DH9L (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109055/M (in base 10) 13DH9Z (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109067/M (in base 10) 13DHBC (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109079/M (in base 10) 13DHBR (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109081/M (in base 10) 13DHBT (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - dose unitaria - A.I.C. n. 037109093/M (in base 10) 13DHC5 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - dose unitaria - A.I.C. n. 037109105/M (in base 10) 13DHCK (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - dose unitaria - A.I.C. n. 037109117/M (in base 10) 13DHCX (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109129/M (in base 10) 13DHD9 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109131/M (in base 10) 13DHDC (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109143/M (in base 10) 13DHDR (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109156/M (in base 10) 13DHF4 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109168/M (in base 10) 13DHFJ (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109170/M (in base 10) 13DHFL (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109182/M (in base 10) 13DHFY (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109194/M (in base 10) 13DHGB (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - dose unitaria - A.I.C. n. 037109206/M (in base 10) 13DHGQ (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - dose unitaria - A.I.C. n. 037109218/M (in base 10) 13DHH2 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - dose unitaria - A.I.C. n. 037109220/M (in base 10) 13DHH4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione, ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide oppure 20 mg di medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato.

Rivestimento: talco, ipromellosa, titanio diossido (E171), ferro (III) ossido giallo (E172) e ferro (III) ossido rosso (E172);

Produzione: Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1 - 85276 Pfaffenhofen (Germania);

Controllo e rilascio dei lotti:

Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1-85276 Pfaffenhofen (Germania);

Berlin Chemie AG Glienicker Weg 125 - 12489 Berlino (Germania);

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Olprezide associazione fissa, è indicato in pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil da solo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109028/M (in base 10) 13DH94 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 16,35 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 26,98 euro;

confezione: 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037109131/M (in base 10) 13DHDC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 16,35 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 26,98 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01460

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meloxicam Ranbaxy»

Estratto determinazione n. 384 del 9 febbraio 2007

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3 - 20121 Milano.

Confezioni:

7,5 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066014/M (in base 10) 13C58Y (in base 32);

7,5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066026/M (in base 10) 13C59B (in base 32);

7,5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066038/M (in base 10) 13C59Q (in base 32);

7,5 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066040/M (in base 10) 13C59S (in base 32);

7,5 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066053/M (in base 10) 13C5B5 (in base 32);

7,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066065/M (in base 10) 13C5BK (in base 32);

7,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066077/M (in base 10) 13C5BX (in base 32);

7,5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066089/M (in base 10) 13C5C9 (in base 32);

7,5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066091/M (in base 10) 13C5CC (in base 32);

7,5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066103/M (in base 10) 13C5CR (in base 32);

7,5 mg compresse 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066115/M (in base 10) 13C5D3 (in base 32);

7,5 mg compresse 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066127/M (in base 10) 13C5DH (in base 32);

7,5 mg compresse 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066139/M (in base 10) 13C5DV (in base 32);

7,5 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066141/M (in base 10) 13C5DX (in base 32);

7,5 mg compresse 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066154/M (in base 10) 13C5FB (in base 32);

15 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066166/M (in base 10) 13C5FQ (in base 32);

15 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066178/M (in base 10) 13C5G2 (in base 32);

15 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066180/M (in base 10) 13C5G4 (in base 32);

15 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066192/M (in base 10) 13C5GJ (in base 32);

15 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066204/M (in base 10) 13C5GW (in base 32);

15 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066216/M (in base 10) 13C5H8 (in base 32);

15 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066228/M (in base 10) 13C5HN (in base 32);

15 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066230/M (in base 10) 13C5HQ (in base 32);

15 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066242/M (in base 10) 13C5J2 (in base 32);

15 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066255/M (in base 10) 13C5JH (in base 32);

15 mg compresse 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066267/M (in base 10) 13C5JV (in base 32);

15 mg compresse 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066279/M (in base 10) 13C5K7 (in base 32);

15 mg compresse 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066281/M (in base 10) 13C5K9 (in base 32);

15 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066293/M (in base 10) 13C5KP (in base 32);

15 mg compresse 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066305/M (in base 10) 13C5L1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione, 1 compressa contiene:

principio attivo: 7,5 mg o 15 mg meloxicam;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, lattosio monoidrato, amido di mais, sodio citrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione:

Cipla Ltd - Manufacturing Division Plot N. D-7;

Midc Industrial Area, Kurkumbh Village, Taluka - Daund, District Pune (Maharashtra) - India.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti :

Chanelle Medical, Loughrea Co, Galway (Irlanda).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico a breve termine delle riacutizzazioni dell'osteoartrosi;

trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide o della spondilite anchilosante.

Classificazione ai fini della rimborsabilità):

Confezioni:

7,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066077/M (in base 10) 13C5BX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 66.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,48 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 9,04 euro.

15 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066228/M (in base 10) 13C5HN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 66.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,30 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,05 euro.

7,5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 037066026/M (in base 10) 13C59B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01591

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zetia»

Estratto determinazione n. 388 del 9 febbraio 2007

Medicinale: ZETIA.

Titolare A.I.C.: MSD SP Limited - Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire - EN119BU - Regno Unito.

Confezioni:

10 mg compresse 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017010/M (in base 10) 12C4VL (in base 32);

10 mg compresse 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017022/M (in base 10) 12C4VY (in base 32);

10 mg compresse 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017034/M (in base 10) 12C4WB (in base 32);

10 mg compresse 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017251/M (in base 10) 12C533 (in base 32);

10 mg compresse 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017046/M (in base 10) 12C4WQ (in base 32);

10 mg compresse 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017059 (in base 10) 12C4X3 (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017061/M (in base 10) 12C4X5 (in base 32);

10 mg compresse 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017073/M (in base 10) 12C4XK (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017085/M (in base 10) 12C4XX (in base 32);

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017097/M (in base 10) 12C4Y9 (in base 32);

10 mg compresse 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017109/M (in base 10) 12C4YP (in base 32);

10 mg compresse 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017111/M (in base 10) 12C4YR (in base 32);

10 mg compresse 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017123/M (in base 10) 12C4Z3 (in base 32);

10 mg compresse 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017263/M (in base 10) 12C53H (in base 32);

10 mg compresse 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017135/M (in base 10) 12C4ZH (in base 32);

10 mg compresse 30 compresse in BLISTER PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017147/M (in base 10) 12C4ZV (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017150/M (in base 10) 12C4ZY (in base 32);

10 mg compresse 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017162/M (in base 10) 12C50B (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017174/M (in base 10) 12C50Q (in base 32);

10 mg compresse 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017186/M (in base 10) 12C512 (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017198/M (in base 10) 12C51G (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017200/M (in base 10) 12C51J (in base 32);

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017212/M (in base 10) 12C51W (in base 32);

10 mg compresse 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017224/M (in base 10) 12C528 (in base 32);

10 mg compresse 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017236/M (in base 10) 12C52N (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036017248/M (in base 10) 12C530 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione, ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe;

eccipienti: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone (K29-32), sodio laurilsolfato.

Produzione:

Schering - Plough Products; Pridco Industrial Park State Road # 183, 00771 Las Piedras - Puerto Rico;

Merck & Co. Inc. - 770 Sumneytown Pike West Point PA, 19486-0004, USA

Schering - Plough (Singapore) Pte Ltd 70 Tuas West Drive Singapore 638414.

Confezionamento:

Merck Sharp & Dohme Cramlington - Regno Unito;

Cardinal Health Bolton Lancastershire - Regno Unito;

Cardinal Health; Corby Northamptonshire - Regno unito.

Rilascio dei lotti:

Sp Labo N.V. Heist-op-den-Berg Belgio

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria.

Zetia somministrato con un inibitore del HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

La monoterapia con Zetia è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate;

ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote).

Zetia somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il paziente puo'essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle LDL);

sitosterolemia familiare omozigote (Fitosterolemia).

Zetia è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Gli studi per dimostrare l'efficacia di Zetia nella prevenzione delle complicazioni dell'aterosclerosi non sono stati ancora completati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

10 mg compresse 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017010/M (in base 10) 12C4VL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017022/M (in base 10) 12C4VY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017034/M (in base 10) 12C4WB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017251/M (in base 10) 12C533 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017046/M (in base 10) 12C4WQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017059 (in base 10) 12C4X3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 0360170 61/M (in base 10) 12C4X5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017073/M (in base 10) 12C4XK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017085/M (in base 10) 12C4XX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017097/M (in base 10) 12C4Y9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017109/M (in base 10) 12C4YP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL

A.I.C. n. 036017111/M (in base 10) 12C4YR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017123/M (in base 10) 12C4Z3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017263/M (in base 10) 12C53H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017135/M (in base 10) 12C4ZH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017147/M (in base 10) 12C4ZV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017150/M (in base 10) 12C4ZY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017162/M (in base 10) 12C50B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017174/M (in base 10) 12C50Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017186/M (in base 10) 12C512 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017198/M (in base 10) 12C51G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017200/M (in base 10) 12C51J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017212/M (in base 10) 12C51W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017224/M (in base 10) 12C528 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017236/M (in base 10) 12C52N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE.

A.I.C. n. 036017248/M (in base 10) 12C530 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01590

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 155 del 26 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sanofi-Aventis OTC S.p.a. (codice fiscale 12324370159) con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio, 37/B - 20158 Milano.

Medicinale: ANTACID S. PELLEGRINO.

Confezione:

A.I.C. n. 034683019 - «250 mg + 500 mg compresse masticabili» 32 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034683021 - «250 mg + 500 mg compresse masticabili» 16 compresse (sospesa).

Medicinale BONLAX S. PELLEGRINO.

Confezione:

A.I.C. n. 031810017 - «adulti soluzione rettale» 6 contenitori monodose (sospesa);

A.I.C. n. 031810029 - «bambini soluzione rettale» 6 contenitori monodose (sospesa).

Medicinale: CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO.

Confezione: A.I.C. n. 005540012 - «7,12 g polvere per sospensione orale» flacone 40 g.

Medicinale: DIARSTENE.

Confezione: A.I.C. n. 026112033 - «2 mg compresse» 12 compresse (sospesa).

Medicinale: DIGESTIVO S. PELLEGRINO.

Confezione:

A.I.C. n. 033013018 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033013020 - «5 mg granulato effervescente» 20 bustine (sospesa).

Medicinale: ENTEROGERMINA.

Confezione:

A.I.C. n. 013046014 - «1 miliardo di spore sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046026 - «1 miliardo di spore sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046038 - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046040 - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046053 - «2 miliardi capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 013046065 - «2 miliardi capsule rigide» 24 capsule.

Medicinale: FOILLE DISINFETTANTE.

Confezione:

A.I.C. n. 032251011 - spray disinfettante flac 60 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032251023 - spray disinfettante flac 200 ml (sospesa).

Medicinale: FOILLE INSETTI.

Confezione: A.I.C. n. 020051037 - crema 15 g.

Medicinale FOILLE SCOTTATURE.

Confezione: A.I.C. n. 006228062 - «29,5 g» tubo di pomata 29,5 g.

Medicinale FOILLE SOLE.

Confezione:

A.I.C. n. 027546011 - crema 30 g;

A.I.C. n. 027546023 - «spray cutaneo, soluzione» 1 contenitore sottopressione da 70 g;

A.I.C. n. 027546035 - spray 20 g (sospesa).

Medicinale: IDUSTATIN.

Confezione: A.I.C. n. 020591032 - «3% crema» 1 tubo da 10 g.

Medicinale: IDUSTATIN SOLUZIONE.

Confezione:

A.I.C. n. 023705015 - soluzione u. est. 5 g 5% (sospesa);

A.I.C. n. 023705027 - soluzione u. est. 10 g 5%;

A.I.C. n. 023705039 - soluzione u. est. 5 g 10% (sospesa);

A.I.C. n. 023705041 - soluzione u. est. 10 g 10% (sospesa);

A.I.C. n. 023705066 - flacone soluzione 5 ml 40% (sospesa).

Medicinale: LISOFLU.

Confezione: A.I.C. n. 027564020 - 8 compresse solubili (sospesa).

Medicinale: LISOMUCIL.

Confezione:

A.I.C. n. 023185059 -«750 mg/15 ml sciroppo» 1 flacone 200 ml

A.I.C. n. 023185061 - «100 mg/5 ml sciroppo con zucchero» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 023185073 - «1,5 g granulato per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 023185097 - «50 mg/ml sciroppo senza zucchero» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 023185109 - «100 mg/5 ml sciroppo senza zucchero» flacone 125 ml;

A.I.C. n. 023185111 - «7,5% gel orale senza zucchero» 15 bustine 10 ml (sospesa).

Medicinale: LISOMUCIL GOLA.

Confezione:

A.I.C. n. 014621027 - «0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 014621039 - «0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse gusto mielelimone.

Medicinale: LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO.

Confezione: A.I.C. n. 019396023 - «15 mg/5 ml sciroppo» flacone 100 ml.

Medicinale: MAG 2.

Confezione:

A.I.C. n. 025519036 - «150 mg/ml soluzione orale» 20 flaconcini 10 ml;

A.I.C. n. 025519048 - 20 bustine granulato 2,25 g.

Medicinale: MAGNESIA S. PELLEGRINO.

Confezione:

A.I.C. n. 006570028 - normale s/aroma flacone 100 g;

A.I.C. n. 006570055 - efferv. c/anice flacone 125 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570067 - «45% polvere effervescente senza aroma» scatola 15 g;

A.I.C. n. 006570081 - efferv. s/aroma flacone 125 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570093 - «45% polvere effervescente aroma limone» scatola 15 g;

A.I.C. n. 006570117 - efferv. limone flacone 125 g;

A.I.C. n. 006570129 - efferv. limone 40 bustine 2 g;

A.I.C. n. 006570131 - normale limone flacone 100 g;

A.I.C. n. 006570143 - «45% polvere effervescente aroma mandarino» scatola 15 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570168 - efferv. mandarino flacone 125 g;

A.I.C. n. 006570170 - 20 compresse masticab. frutta (sospesa);

A.I.C. n. 006570182 - 20 compresse masticabili menta (sospesa);

A.I.C. n. 006570206 - «limone» flac. efferv. 90 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570218 - «mandarino» flac. efferv 90 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570220 - «frutta» flac. efferv. 90 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570232 - «effervescente senza aroma» flacone polvere 100 g;

A.I.C. n. 006570244 - «effervescente con anice» flacone polvere 100 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570257 - «effervescente al limone» flacone polvere 100 g;

A.I.C. n. 006570269 - «effervescente alla frutta» flacone polvere 100 g (sospesa);

A.I.C. n. 006570271 - «effervescente al mandarino» flacone polvere 100 g.

Medicinale: NEO RINOLEINA.

Confezione:

A.I.C. n. 026371017 - «0,1% spray nasale, soluzione» flacone 10 g;

A.I.C. n. 026371029 - «0,1% gel nasale» tubo 15 g.

Medicinale: NEUTROSE S. PELLEGRINO.

Confezione: A.I.C. n. 006483022 - 42 compresse.

Medicinale: OSMOLAC.

Confezione:

A.I.C. n. 029160013 - «10 g granulato» 20 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 029160025 - «66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml.

Medicinale: RUSCOROID.

Confezione:

A.I.C. n. 025825011 - 10 supposte;

A.I.C. n. 025825023 - pomata g 40.

Medicinale: SUPPOSTE DI GLICERINA S. PELLEGRINO.

Confezione:

A.I.C. n. 028181016 - AD 18 supposte;

A.I.C. n. 028181028 - BB 18 supposte;

A.I.C. n. 028181030 - «lattanti supposte» 12 supposte (sospesa).

Medicinale: TEGENS.

Confezione:

A.I.C. n. 023539012 - «80 mg capsule rigide» 20 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 023539051 - «80 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 023539063 - «160 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 023539075 - «160 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

Medicinale: VITAMINA C VITA.

Confezione:

A.I.C. n. 007780012 -20 compresse 0,5 g (sospesa);

A.I.C. n. 007780048 - 10 compresse effervescenti 1 g (sospesa);

A.I.C. n. 007780075 - «1 g soluzione orale» 10 flaconcini monodose 10 ml.

Sono ora trasferite alla società: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tegretol»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 202 del 31 gennaio 2007

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - codice fiscale 07195130153.

Medicinale: TEGRETOL.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 020602037 - «bambini sciroppo» 1 flacone;

varia in:

A.I.C. n. 020602037 - «20 mg/ml sciroppo bambini» 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 020602064 - 28 compresse masticab. 100 mg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 020602064 - «100 mg compresse masticabili» 28 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01511

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Klavox»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 203 del 6 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D & G S.r.l. (codice fiscale 01239960477) con sede legale e domicilio fiscale in vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100- Pistoia.

Medicinale KLAVOX.

Confezione:

A.I.C. n. 036846018 - « 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 036846020 -« 875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolorfen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 204 del 6 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D & G S.r.l. (codice fiscale 01239960477) con sede legale e domicilio fiscale in vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Medicinale: DOLORFEN.

Confezione: A.I.C. n. 035357021 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valontan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 213 del 6 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1 - cap. 20148 - codice fiscale 00748210150.

Medicinale: VALONTAN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 003452012 - «adulti compresse rivestite» 4 compresse;

A.I.C. n. 003452024 - «adulti compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 003452036 - «adulti supposte» 4 supposte;

A.I.C. n. 003452048 - «bambini compresse rivestite» 4 compresse;

A.I.C. n. 003452051 - «bambini compresse rivestite» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 003452063 - «bambini supposte» 4 supposte (sospesa);

a:

A.I.C. n. 003452012 - «adulti 100 mg compresse rivestite» 4 compresse;

A.I.C. n. 003452024 - «adulti 100 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 003452036 - «adulti 100 mg supposte» 4 supposte;

A.I.C. n. 003452048 - «bambini 25 mg compresse rivestite» 4 compresse;

A.I.C. n. 003452051 - «bambini 25 mg compresse rivestite» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 003452063 - «bambini 25 mg supposte» 4 supposte (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «bambini compresse rivestite» 10 compresse (A.I.C. n. 003452051) e «bambini supposte» 4 supposte (A.I.C. n. 003452063), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A01506

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Ranbaxy».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 224 del 6 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Filippo Meda n. 3 - cap. 20121 - codice fiscale 04974910962.

Medicinale: ACICLOVIR RANBAXY.

Variazione A.I.C.: modifica.standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da: A.I.C. n. 032927055 - 35 cpr 800 mg;

a: A.I.C. n. 032927055 - «800 mg compresse» 35 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01507

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcijex»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 225 del 6 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - 04010 Campoverde Di Aprilia - Latina - codice fiscale 00076670595.

Medicinale: CALCIJEX.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028819011 - «1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenosa» 25 fiale 1 ml;

varia in:

A.I.C. n. 028819011 - «1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01508

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spasmex»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 240 del 6 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manzoni n. 45 - cap. 20121 - codice fiscale 09098120158.

Medicinale: SPASMEX.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 020851022 - «193 mg + 150 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 020851046 - «80 mg compresse» 20 compresse;

a:

A.I.C. n. 020851022 - «150 mg + 150 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 020851046 - «80 mg + 80 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01503

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trandate»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 241 del 6 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene - Pavia - codice fiscale 01423300183.

Medicinale: TRANDATE.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023578053 - iv 1 f. 20 ml 100 mg;

varia in:

A.I.C. n. 023578053 - «5 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01504

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio mefolinato hexal».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 242 del 6 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso, 16 - 20041 - Agrate Brianza - Milano - codice fiscale 01312320680.

Medicinale: CALCIO MEFOLINATO HEXAL.

Variazione AIC: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028919025 - 30 compresse gastrores. 15 mg;

varia in:

A.I.C. n. 028919025 - «15 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01505

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alozar».

Estratto provvedimento UPC/II/2875 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: ALOZAR.

Titolare A.I.C.: Hexal AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0355/002/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: variazione del produttore del colorante Eritrosina E 127 da BASF Farben + Lacke AG a Colorcon, o altri produttori che forniscono lo stesso eccipiente di qualità equivalente.

I lotti gia prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01513

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Aricept».

Estratto provvedimento UPC/II/2877 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: ARICEPT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033254018/M - 28 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033254020/M - 28 compresse film rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento UK/H/0182/001-02/II/049, UK/H/0182/001-002/R002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1, 6.1, 6.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01514

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Memac».

Estratto provvedimento UPC/II/2878 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: MEMAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033255011 - 28 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033255023 - 28 compresse film rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0182/001-002/II/049, UK/H/0182/001-002/R002, UK/H/0182/001-002/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1, 6.1, 6.5 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01515

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Captopril Alpharma».

Estratto provvedimento UPC/II/2880 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: CAPTOPRIL ALPHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035431016/M - 20 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431028/M - 30 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431030/M - 50 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431042/M - 60 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431055/M - 100 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431067/M - 24 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;

A.I.C. n. 035431079/M - 60 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;

A.I.C. n. 035431081/M - 100 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;

A.I.C. n. 035431093/M - 30 compresse in blister AL/PVC da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Alpharma A.S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0242/001-002/W002, DK/H/0242/001-002/R001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,4.9, 5.1, 5.2, 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Le condizioni di rimborsabilità e prezzo restano quelle in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01516

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Captopril Alter».

Estratto provvedimento UPC/II/2881 del 6 febbraio 2007

Specialità medicinale: CAPTOPRIL ALTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 035451018/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035451020/M - 24 compresse in blister PVC/AL da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0195/001-002/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3.

Le condizioni di rimborsabilità e prezzo restano quelle in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01517

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità. (Delibera n. 25/07/CONS).

L'AUTORITÀ

(Omissis).

Delibera:

(Omissis).

Art. 14.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS.

1. L'art. 4 del regolamento di organizzazione e di funzionamento è sostituito dal seguente:

«1. Il Gabinetto dell'Autorità è costituito dal capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria nominati dal Presidente previa informativa al consiglio.

2. A ciascun commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni.

3. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero tra il personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del consiglio, su designazione del presidente o del commissario interessato».

2. All'art. 5, comma 1, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti lettere:

«*d-bis)* ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate;

d-ter) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i soggetti portatori di interessi collettivi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione.».

3. All'art. 8, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun organo collegiale dell'Autorità, il segretario generale assiste alle relative riunioni, alle quali presenzia, altresì, il direttore del servizio giuridico. Può altresì essere chiamato il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.».

4. All'art. 9, comma 2, la lettera *a)* è riformulata come segue:

«*a)* verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte, che le unità organizzative di primo livello trasmettono agli organi dell'Autorità, e ne rileva la conformità agli indirizzi da essa adottati.».

5. All'art. 9, comma 2, la lettera *h)* è soppressa.

6. All'art. 9, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento. Esercita le funzioni a lui delegate dal segretario generale, con particolare riferimento al coordinamento delle attività, dei procedimenti e delle modalità organizzative tra le direzioni ed i servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4.».

7. All'art. 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura organizzativa dell'Autorità è costituita dal segretariato generale e da unità organizzative di primo e di secondo livello.».

8. All'art. 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nell'ambito delle unità organizzative di secondo livello possono essere previste articolazioni relative ad aree di attività, da individuare con apposita delibera, nei limiti stabiliti per ciascuna unità organizzativa di primo livello con delibera dell'Autorità.».

9. All'art. 12, comma 8, le parole «e di terzo» sono soppresse.

10. All'art. 14, comma 1, dopo la lettera *j)* è aggiunta la seguente lettera:

«*j-bis)* Pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole.».

11. All'art. 16, comma 1, la lettera *g)* è soppressa.

12. All'art. 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis)* La Direzione si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da sette docenti universitari nominati con apposita delibera del consiglio. Il comitato, sulla base dell'evoluzione del settore delle comunicazioni, fornisce alla direzione indirizzi e proposte per l'adeguamento del quadro normativo e regolamentare. La partecipazione al comitato avviene a titolo gratuito.».

13. All'art. 23, comma 2, lettera *a)* le parole «e di terzo» sono soppresse.

(Omissis).

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità. *(Omissis).*

La presente delibera è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, limitatamente alle parti relative alle modifiche del regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità.

Napoli, 17 gennaio 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: BOTTI - LAURIA

07A01440

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie dei marchi di identificazione indicati a fianco, sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Ranaldi Alessio	Capodimonte - via Marconi 69	VT 90
Morroni Ivano Artigiano Orafo	Tarquinia - via Cesare Battisti 8/A	VT 80

Le imprese Ranaldi Alessio e Morroni Ivano Artigiano Orafo hanno provveduto alla restituzione di tutti i punzoni in dotazione che sono stati deformati.

07A01629

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione n. 15 del 19 gennaio 2007:

Numero marchio	Impresa	Sede
93-PE	«Raffaella Creazioni Gioielli» di Zuccarini Raffaella	Pescara

07A01630

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-044) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.